

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

227^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE
e del vice presidente GRANELLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	* NERLI (PDS)	Pag. 33, 54
DISEGNI DI LEGGE		FABJ RAMOUS (PDS)	35, 46
Seguito della discussione:		TURINI (MSI-DN)	35
«Conversione in legge del decreto-legge 27		* SARTORI (Rifond. Com.)	36
agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti		ROVEDA (Lega Nord)	36, 38, 46
urgenti in materia radiotelevisiva» (1499)		LOMBARDI (DC)	38
Approvazione, con modificazioni, con il		COMPAGNA (Liber.)	39
seguente titolo: «Conversione in legge, con		RICCI (DC)	41
modificazioni, del decreto-legge 27 agosto		* GIUNTA (Repubb.)	42, 52
1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti		FAGNI (Rifond. Com.)	44, 55
in materia radiotelevisiva»:		ZAPPASODI (PSI)	46
* ROGNONI (PDS), relatore	9 e passim	CONTI (DC)	47
PAGANI, ministro delle poste e delle teleco-		PAIRE (Liber.)	52
municazioni	10 e passim	SCAGLIONE (Lega Nord)	57
VISIBELLI (MSI-DN)	10 e passim		
* D'AMELIO (DC)	11, 46	Discussione:	
FRANZA (PSI)	33	«Modifiche ed integrazioni alla legge 25	
		marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del	
		sindaco, del presidente della provincia, del	

227ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

13 OTTOBRE 1993

consiglio comunale e del consiglio provinciale» (1544) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento) (Relazione orale):	
RIVIERA (PSI), relatore	Pag. 58, 63
MARCHETTI (Rifond. Com.)	60, 65
SALVATO (Rifond. Com.)	62
* DELL'OSSO, sottosegretario di Stato per l'interno	63
Verifica del numero legale	65
SUI LAVORI DEL SENATO	
PRESIDENTE	65
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1993	66

ALLEGATO**GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Presentazione di relazioni Pag. 67

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 67

Trasmissione di documenti 67

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 68, 73

Interrogazioni da svolgere in Commissione 94

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

STAGLIENO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 6 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Ballesi, Bo, Butini, Capiello, Condorelli, Coviello, Cusumano, De Cosmo, Donato, Gava, Genovese, Inzerillo, Leone, Lobianco, Mininni-Jannuzzi, Pedrazzi Cipolla, Ruffino, Santalco, Stefanini, Taviani, Torlontano, Tossi Brutti, Triglia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bratina, a Varsavia, per attività dell'Assemblea della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa; Ferrari Bruno, Parisi Francesco e Rubner, a Regensburg, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Andreini, Golfari e Montresori, a Budapest, in occasione del 1° «Site Remediation Forum»; Russo Vincenzo, a Bruxelles, al «Vertice europeo della scienza».

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» (1499)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1499.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, il cui testo è il seguente:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 febbraio 1993, n. 44, 28 aprile 1993, n. 127, e 28 giugno 1993, n. 208.

Ricordo che gli emendamenti sono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, iniziato nella seduta antimeridiana.

Ricordo che l'articolo 10 è il seguente:

Articolo 10.

1. Entro sei mesi il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti Commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione, anche in relazione al fatturato annuo delle imprese radiotelevisive, e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – 1. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, il canone di concessione di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 6 agosto 1990, n. 223, è determinato nella misura del 1,5 per cento del fatturato dell'anno precedente.

2. Il comma 1, dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

“1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici territoriali e non territoriali, compresi gli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiofoniche nazionali e locali nonché su

emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per la promozione e l'informazione sulla propria attività istituzionale. La ripartizione fra i mezzi di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazioni e secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 36".

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

4. Entro il 31 dicembre 1993, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni definisce, con proprio regolamento, sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione di parte delle quote afferenti alle Amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, nonché dei maggiori introiti derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come rideterminati dal comma 1.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione, proporzionali al fatturato annuo delle imprese radiotelevisive, che andranno in vigore dopo la revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva».

10.101

ZAPPASODI, MANIERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - 1. A partire dal 1° gennaio 1994 il canone di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d), della legge 6 agosto 1990, n. 223, è rideterminato, con riferimento ad ogni concessione assentita per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale, nella misura del 4,5 per cento sui proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni, iniziative promozionali, commercializzazione dei programmi.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale, prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione del maggior gettito dei canoni di concessione così come ridefiniti ai sensi del presente articolo, delle

quote afferenti alle amministrazioni statali e degli introiti equiparati dei futuri incrementi del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206».

10.104

VISIBELLI, MEDURI, DIPAOLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - 1. A partire dal 1° gennaio 1994 il canone di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge 6 agosto 1990, n. 223, è rideterminato, con riferimento ad ogni concessione assentita per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale, nella misura del 4,5 per cento sui proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio derivanti da pubblicità, sponsorizzazione, iniziative promozionali, commercializzazione dei programmi.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti Commissioni parlamentari, per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale, prevedendo, a tale scopo, anche l'utilizzazione del maggior gettito dei canoni di concessione così come ridefiniti ai sensi del presente articolo, delle quote afferenti alle amministrazioni statali e degli introiti equiparati dei futuri incrementi del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206».

10.108

D'AMELIO, COVIELLO, DI NUBILA, GIOVANNIELLO, PUTIGNANO, COPPI, ACQUAVIVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - 1. A partire dal 1° gennaio 1994 il canone di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d), della legge 6 agosto 1990, n. 223, è rideterminato, con riferimento ad ogni concessione assentita per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale, nella misura del 4,5 per cento sui proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni, iniziative promozionali, commercializzazione dei programmi.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale, prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione del maggior gettito dei canoni di

concessione così come ridefiniti ai sensi del presente articolo, delle quote afferenti alle amministrazioni statali e degli introiti equiparati dei futuri incrementi del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e del 50 per cento dei futuri incrementi del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206».

10.105

VISIBELLI, MEDURI, DIPAOLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - 1. A partire dal 1° gennaio 1994 il canone di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge 6 agosto 1990, n. 223, è rideterminato, con riferimento ad ogni concessione assentita per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale, nella misura del 4,5 per cento sui proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio derivanti da pubblicità, sponsorizzazione, iniziative promozionali, commercializzazione dei programmi.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti Commissioni parlamentari, per la determinazione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale, prevedendo, a tale scopo, anche l'utilizzazione del maggior gettito dei canoni di concessione così come ridefiniti ai sensi del presente articolo, delle quote afferenti alle amministrazioni statali e degli introiti equiparati dei futuri incrementi del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e del 50 per cento dei futuri incrementi del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206».

10.109

D'AMELIO, COVIELLO, DI NUBILA, GIOVANNIELLO, PUTIGNANO, COPPI, ACQUAVIVA

Al comma 1, sopprimere le parole: «prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206».

10.110

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, SERENA, PISATI

Al comma 1, sostituire le parole: «prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206» con le altre: «I canoni di concessione vengono versati alla regione in cui hanno sede

gli impianti di emissione delle concessionarie. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono con proprie norme quale sia l'entità del canone e la quota parte da riversare allo Stato».

10.111 (Nuovo testo) CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, SERENA, PISATI

Al comma 1, sostituire le parole da: «anche l'utilizzazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche l'utilizzazione del maggior gettito dei canoni di concessione e delle quote afferenti alle amministrazioni statali dei futuri incrementi del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206».

10.100 LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone» con le altre: «di una parte non inferiore a 3/4 delle quote afferenti alle amministrazioni statali e degli introiti equiparati del canone».

10.103 VISIBELLI, MEDURI, DIPAOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone», con le altre: «di una parte non inferiore a 3/4 delle quote afferenti alle amministrazioni statali e degli introiti equiparati del canone».

10.106 D'AMELIO, COVIELLO, DI NUBILA, GIOVANNIELLO, PUTIGNANO, COPPI, ACQUAVIVA

Al comma 1, sostituire le parole: «di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone», con le altre: «di una parte non inferiore ai 3/4 delle quote afferenti alle amministrazioni statali e degli introiti equiparati del canone».

10.113 NERLI, ANGELONI, PINNA

Al comma 1, sostituire le parole: «di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone», con le altre: «di una parte non inferiore a 3/4 delle quote degli introiti equiparati del canone».

10.107 D'AMELIO, COVIELLO, DI NUBILA, GIOVANNIELLO, PUTIGNANO, COPPI, ACQUAVIVA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fino all'applicazione del regolamento previsto al comma precedente il canone di concessione di cui all'articolo 22 comma 1 lettera b) della legge 6 agosto 1990 n. 223, per le emittenti televisive in ambito locale che hanno fatturato nell'anno precedente non oltre un miliardo di lire è determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato dello stesso anno».

10.112

NERLI, PINNA, ANGELONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva il canone di concessione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 1990 n. 223, per le emittenti televisive in ambito locale che hanno fatturato nell'anno precedente 2 miliardi di lire è determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato dello stesso anno».

10.102

FAGNI, SARTORI, SALVATO, CROSETTA, LOPEZ,
VINCI, DIONISI, BOFFARDI, CONDARCURI,
COSSUTTA, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MANZI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO

Ricordo che gli emendamenti 10.101 e 10.110 sono stati ritirati e che il ministro Pagani aveva chiesto di ritirare anche gli emendamenti 10.104 e 10.108.

ROGNONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROGNONI, *relatore*. Signor Presidente, propongo un emendamento onnicomprensivo che, se approvato, potrebbe assorbire tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10. Richiamo l'attenzione di tutti perchè, se c'è consenso su tale proposta, gli altri emendamenti decadono di conseguenza.

Ne do lettura:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti Commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione, anche in relazione al fatturato annuo delle imprese radiotelevisive e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emit-

tenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone, determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206».

10.100 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sottoponiamo tale testo al Ministro e invito i colleghi a prenderne visione affinché possano ritirare gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento del relatore.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo, rifacendosi al complesso quadro di ridefinizione dei canoni di concessione governativa attualmente in corso, riterrebbe più opportuno che non fossero messi dei paletti *a priori*. Tuttavia, di fronte all'urgenza di approvare il provvedimento e ritenendo che il limite non sia incompatibile con le future determinazioni, si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, desidero chiederle se il nuovo testo da lei presentato risponde alle osservazioni della Commissione bilancio.

* ROGNONI, *relatore*. Direi proprio di sì, in quanto proponiamo che il Governo entro sei mesi debba emanare un regolamento su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, per cui ritengo che non ci siano ostacoli in tal senso.

VISIBELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISIBELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'emendamento testè letto e sottoposto alla nostra attenzione da parte del relatore possa essere favorevolmente preso in considerazione da parte nostra, con il conseguente ritiro di tutti gli emendamenti da noi presentati sia sull'articolo 10 sia - lo preannunzio sin da ora - sull'articolo 11, laddove si parla ugualmente degli aiuti in favore dell'emittenza locale.

Credo che recependo questo emendamento, con le dovute cautele e tenendo conto delle situazioni indicate, dei necessari concerti di pareri e così via, si possa fare un notevole passo in avanti, non solo per andare incontro alle indicazioni contenute nei due ordini del giorno approvati all'unanimità dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, ma anche perchè tale emendamento, che ritengo debba essere approvato all'unanimità, riuscirebbe ad andare incontro anche alle indicazioni che giungono dalla Presidenza della Repubblica. Infatti quest'ultima per il tramite del consigliere per gli affari giuridici e le relazioni istituzionali, ogni volta che si è interessata dei problemi degli

aiuti all'emittenza locale e dell'attuazione concreta e pratica degli ordini del giorno approvati dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, come risulta da sue note del 1° dicembre 1992 e del 7 aprile 1993, ha sempre detto di vedere in maniera favorevole un'azione del Parlamento, azione che però dipendeva anche dal Governo.

Con il nuovo testo dell'emendamento 10.100 si supera la fase fumosa degli ordini del giorno e con un articolato preciso si può concretamente cominciare a concedere gli aiuti a favore dell'emittenza locale. Sono quindi d'accordo ed annuncio che ritiriamo tutti i nostri emendamenti.

D'AMELIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* D'AMELIO. Signor Presidente, apprezzo molto la mediazione condotta dal relatore, che ringrazio così come voglio ringraziare il Ministro per la disponibilità, la comprensione e l'apertura dimostrate.

In sostanza, pur ponendo giustamente alcuni limiti a tutela di talune procedure, si è verificata un'apertura. Vorrei soltanto chiedere al Ministro di specificare meglio se i tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui si parla si riferiscono anche alle maggiorazioni che si andranno a registrare o solo alla consistenza attuale. Se, infatti, sono comprensivi anche delle maggiorazioni che si verificheranno in futuro, siamo particolarmente d'accordo. Rinnovo comunque il ringraziamento e dichiaro di accettare la formulazione proposta.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. La quota è comprensiva degli introiti equiparati, cioè la tassa di concessione governativa e l'IVA.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.100, presentato dal relatore, nel nuovo testo.

È approvato.

Sono di conseguenza preclusi o assorbiti tutti gli altri emendamenti - riferiti - all'articolo 10.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento, da intendersi già illustrato:

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a

decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1 sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere criptati».

10.0.100

SPERONI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* **ROGNONI, relatore.** Il parere del relatore è fortemente contrario perchè tale articolo aggiuntivo immagina di trasformare la RAI in una televisione criptata: non mi sembra quello in esame un decreto che possa recepire questa proposta.

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.100, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 11.

1. Le trasmissioni in codice sono effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite.

2. Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito l'esercizio di emittenti che trasmettono in codice, secondo l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, non è consentito il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed è prorogato il termine di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la prosecuzione

dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, con gli obblighi previsti per i concessionari.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le trasmissioni in forma codificata dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, ai sensi del comma 2».

11.101

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518».

11.102

LA COMMISSIONE

All'emendamento 11.103, sopprimere le parole: «e fatte salve le conseguenze delle violazioni di essi, eventualmente verificatesi».

11.103/1

FRANZA

All'emendamento 11.103, sostituire le parole: «Per consentire agli utenti già in possesso di un sistema di decodificazione del messaggio radiotelevisivo» con le altre: «Per consentire all'utenza l'adeguamento dell'apparecchiatura di ricezione».

11.103/2

FRANZA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, 19, 32 e 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e fatte salve le conseguenze delle violazioni di essi, eventualmente verificatesi, è consentito ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esercizio di emittenti che trasmettano in forma codificata. Per consentire agli utenti, già in possesso di un sistema di decodificazione del messaggio radiotelevisivo via etere, il passaggio graduale ad un sistema di ricezione esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, l'esercizio è altresì concesso per ulteriori ventiquattro mesi, durante i quali il segnale televisivo è obbligatoriamente diffuso con più mezzi trasmissivi.

2-bis. Ai soggetti di cui al comma 2 e per il periodo ivi previsto si applicano le disposizioni e le sanzioni previste per i concessionari privati in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria vigila sulla loro attività, li iscrive nel registro di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della legge medesima».

11.103

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, 19, 32 e 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e fatte salve le conseguenze delle violazioni di essi, eventualmente verificatesi, per un periodo di due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, è consentito l'esercizio di emittenti che trasmettano in codice, secondo l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482. Per consentire agli utenti, già in possesso di un sistema di decodificazione del messaggio radiotelevisivo via etere, il passaggio graduale a un sistema di ricezione esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da stellite, sono concessi ulteriori dodici mesi.

2-bis. Ai soggetti di cui al comma 2 e per il periodo ivi previsto si applicano le disposizioni e le sanzioni previste per i concessionari privati in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria vigila sulla loro attività, li iscrive nel registro di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della legge medesima».

11.108

NERLI, PINNA, ANGELONI

Al comma 3, sostituire le parole da: «ed è prorogato il termine di cui all'articolo 32» fino alla fine del comma con le altre: «fatte salve quelle già rilasciate e ulteriori due concessioni per emittenti che trasmettono in codice. Gli impianti delle emittenti televisive nazionali non titolari di concessione devono essere disattivati».

11.100

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

Al comma 3, sostituire le parole da: «è prorogato il termine di cui all'articolo 32» sino alla fine del comma con le altre: «fatte salve quelle già rilasciate e ulteriori due concessioni per emittenti che trasmettono in codice. Gli impianti delle emittenti televisive nazionali non titolari di concessione debbono essere disattivati».

11.105

TURINI

Al comma 3, sostituire le parole da: «è prorogato il termine di cui all'articolo 32» fino alla fine del comma con le altre: «fatte salve quelle già rilasciate e ulteriori due concessioni per emittenti che trasmettono in codice. Gli impianti delle emittenti televisive nazionali non titolari di concessione debbono essere disattivati».

11.106

FAGNI, SARTORI

Al comma 3, sostituire le parole da: «è prorogato» fino alla fine del comma con le altre: «fatte salve quelle già rilasciate e ulteriori due concessioni per emittenti che trasmettono in codice. Gli impianti delle emittenti televisive nazionali non titolari di concessione devono essere disattivati».

11.107

MARTELLI, GARRAFFA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La proroga di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni si applica inoltre ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, esercivano impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, che sono stati indicati nelle schede allegate, con l'intestazione di tali soggetti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge n. 223 del 1990, alla domanda di concessione presentata da altro soggetto, purchè entro il 30 novembre 1993 venga inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni documentazione che provi che i citati soggetti hanno continuato ad operare in ambito locale fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su canali già utilizzati prima della data di entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, di cui hanno, senza soluzione di continuità, mantenuto l'uso».

11.104

LA COMMISSIONE

Successivamente sono stati presentati all'emendamento 11.104 i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 11.104, le parole: «la proroga di cui al comma 3» sono sostituite dalle altre: «l'autorizzazione alla prosecuzione delle trasmissioni».

11.104/8

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, le parole: «fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e della editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206,» sono abrogate.

11.104/9

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, le parole: «e comunque per un periodo non superiore a tre anni» sono sostituite dalle altre: «per non più di sei mesi».

11.104/4

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, le parole: «e comunque per un periodo non superiore a tre anni» sono sostituite dalle altre: «per non più di dodici mesi».

11.104/1

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, le parole: «e comunque per un periodo non superiore a tre anni» sono sostituite dalle altre: «per non più di diciotto mesi».

11.104/2

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, le parole: «e comunque per un periodo non superiore a tre anni» sono sostituite dalle altre: «ventiquattro mesi».

11.104/3

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, le parole: «si applica inoltre» sono sostituite dalle altre: «non è comunque applicabile».

11.104/5

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «si applica» aggiungere le seguenti: «dopo aver effettuato apposite indagini attraverso i competenti organi periferici dell'amministrazione».

11.104/35

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «si applica» aggiungere le seguenti: «sentiti i competenti comitati regionali radiotelevisivi».

11.104/36

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «si applica» aggiungere le seguenti: «sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

11.104/37

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «si applica» aggiungere le seguenti: «sentita la commissione di cui al comma 4 articolo 2 del presente decreto».

11.104/38

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, le parole: «ai soggetti» sono sostituite dalle altre: «a quelle emittenti».

11.104/6

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della legge n. 223 del 1990» aggiungere le seguenti: «con una anzianità di servizio degli impianti riconducibile almeno al censimento del 1985».

11.104/10

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della legge n. 223 del 1990» aggiungere le seguenti: «purchè sia dimostrata la non soluzione di continuità degli impianti per un periodo antecedente almeno di cinque anni».

11.104/11

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «esercivano impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale» aggiungere le seguenti: «il cui regolare esercizio è stato verificato dai competenti organi del Ministero delle poste e telecomunicazioni».

11.104/7

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, sostituire la parola: «indicati» con l'altra: «censiti».

11.104/39

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «che sono stati indicati nelle schede allegate» aggiungere le seguenti: «nonchè nella documentazione amministrativa facente parte della stessa domanda di concessione».

11.104/40

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «che sono stati indicati nelle schede allegate» aggiungere le seguenti: «ed è stata effettuata regolare perizia giurata».

11.104/12

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «con l'intestazione» aggiungere la seguente: «esclusiva».

11.104/13

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «con intestazione» le parole: «tali soggetti» sono state sostituite dalle altre: «delle società titolari delle emittenti inoltranti domanda di concessione».

11.104/14

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «con l'intestazione di tali soggetti» aggiungere le seguenti: «purchè ci sia identità tra le società indicate nella stessa intestazione e le società che inoltrano la documentazione di cui al presente comma e che le stesse società non abbiano rapporti di controllo o collegamento con altre emittenti in ambito locale».

11.104/43

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «alla domanda di concessione presentata» le parole: «da altro soggetto» sono sostituite dalle altre: «da altra società esercente emittenti operanti esclusivamente in ambito locale».

11.104/15

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «alla domanda di concessione presentata da altro soggetto» sono aggiunte le seguenti: «purchè non facenti parte di domande di concessione presentate da emittenti che hanno inoltrato domanda per ottenere la concessione in ambito nazionale».

11.104/16

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «alla domanda di concessione presentata da altro soggetto» sono aggiunte le seguenti: «purchè non facenti parte di domande di concessione presentate da emittenti che hanno inoltrato domanda per ottenere la concessione in ambito nazionale e che siano successivamente state dichiarate in stato di fallimento».

11.104/17

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «alla domanda di concessione presentata da altro soggetto» aggiungere le seguenti: «purchè esso non sia stato coinvolto in procedure fallimentari».

11.104/41

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «alla domanda di concessione presentata da altro soggetto» aggiungere le seguenti: «purchè tra la data di entrata in vigore della legge 223 del 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non vi siano state cessioni di aziende, rami di aziende e quote tra le società titolari della domanda di concessione e quelle inoltranti l'apposita documentazione di cui al presente comma».

11.104/42

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, le parole: «30 novembre 1993» sono sostituite dalle altre: «entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.104/18

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, la parola: «inoltrata» è sostituita dall'altra: «consegnata».

11.104/44

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «al Ministero delle poste e telecomunicazioni» aggiungere le seguenti: «sulla base di una dettagliata richiesta dello stesso inclusa la prova che tali impianti non sono stati oggetto di contratti relativi a cessioni degli stessi impianti ad altri soggetti».

11.104/45

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «documentazione che provi» aggiungere le seguenti: «, anche attraverso dichiarazioni giurate dei titolari che contengano la asserzione che gli impianti oggetto della domanda di concessione e della documentazione di cui al presente comma non sono mai stati oggetto di contratti di cessione a qualsiasi titolo con altri soggetti operanti in ambito nazionale».

11.104/46

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «documentazione che provi» aggiungere le seguenti: «, anche attraverso dichiarazioni giurate dei titolari che contengano la asserzione che i citati soggetti non sono mai stati coinvolti direttamente o indirettamente in procedure fallimentari anche riguardanti soggetti operanti in ambito nazionale».

11.104/47

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, le parole: «hanno continuato ad operare in ambito locale» sono sostituite dalle altre: «non hanno operato in ambito locale ma in ottemperanza alle disposizioni della legge 223 del 1990 hanno effettuato trasmissioni con le caratteristiche e gli obblighi propri delle emittenti nazionali».

11.104/19

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, le parole: «hanno continuato ad operare in ambito locale» sono sostituite dalle altre: «hanno ottemperato agli obblighi di legge trasmettendo in ambito nazionale un unico segnale su tutto il territorio oggetto dell'autorizzazione alla prosecuzione degli impianti derivante dalla presentazione della domanda di concessione presentata dalla emittente nazionale a cui essi partecipavano».

11.104/48

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, le parole: «fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono abrogate.

11.104/20

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, la parola: «canali» è sostituita dall'altra: «impianti».

11.104/21

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «su canali già utilizzati» aggiungere le seguenti: «per almeno cinque anni».

11.104/22

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «di cui hanno, senza soluzione di continuità, mantenuto l'uso» aggiungere le seguenti: «nonchè la documentazione attestante in modo inequivocabile che non vi è alcun contratto di cessione dei propri impianti ad altro soggetto».

11.104/23

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «di cui hanno, senza soluzione di continuità, mantenuto l'uso.» aggiungere le seguenti: «Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente comma il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è vincolato al parere espresso, sulla base della documentazione appositamente inoltrata, dalla Commissione di cui al comma 4 articolo 2 del presente decreto».

11.104/24

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «di cui hanno, senza soluzione di continuità, mantenuto l'uso.» aggiungere le seguenti: «Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente comma il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è vincolato al parere espresso, dal Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria».

11.104/25

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «di cui hanno, senza soluzione di continuità, mantenuto l'uso» aggiungere le seguenti: «nonchè la documentazione attestante in modo inequivocabile che non è stato stipulato, tra la data di entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 e la data di presentazione della domanda di concessione, alcun contratto di cessione dei propri impianti ad altro soggetto».

11.104/26

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «senza soluzione di continuità» aggiungere le seguenti: «per almeno cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 223 del 1990 e che non siano stati oggetto di contratti di cessione di quote o rami di azienda nello stesso periodo».

11.104/49

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «mantenuto l'uso» aggiungere le seguenti: «senza sovrapposizione di ulteriori marchi o logotipi identificanti circuiti o emittenti nazionali nell'esercizio delle proprie trasmissioni per tutto il periodo successivo alla entrata in vigore della legge 223 del 1990».

11.104/50

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, dopo le parole: «mantenuto l'uso.» alla fine del comma aggiungere le seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora tali emittenti abbiano intrattenuto rapporti contrattuali con società coinvolte in procedure fallimentari che hanno presentato domanda di concessione in ambito nazionale».

11.104/51

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, alla fine del comma aggiungere le parole:
«tali soggetti non hanno comunque diritto al rilascio delle concessioni successivamente al periodo di tre anni stabilito al comma 3 dell'articolo 3».

11.104/27

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, alla fine del comma aggiungere le parole:
«Non hanno comunque diritto ad utilizzare tale proroga quelle emittenti che in violazione della legge 223 del 1990 hanno esercitato i propri impianti per diffondere programmi in sede locale nonostante che su tali impianti fosse stata inoltrata da esso o da altro soggetto domanda per concessione in ambito nazionale».

11.104/28

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, alla fine del comma aggiungere le parole:
«il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni avvia nei trenta giorni successivi alla presentazione della documentazione una indagine conoscitiva tesa alla acquisizione di elementi utili a dimostrare che tali emittenti hanno rispettato la disposizione della legge 223 del 1990 avvalendosi a tale scopo della collaborazione del Garante per la Radiodiffusione e l'editoria, dei competenti comitati regionali per i servizi radiotelevisivi nonché delle segnalazioni provenienti dalla commissione di cui al comma 4 dell'articolo 2 del presente decreto».

11.104/29

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, alla fine del comma aggiungere le parole:
«La documentazione di cui al presente comma è trasmessa per un parere consultivo ai competenti comitati regionali per i servizi radiotelevisivi».

11.104/30

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, alla fine del comma aggiungere le parole:
«La documentazione di cui al presente comma è trasmessa per un parere consultivo alla commissione di cui al comma 4 dell'articolo 2 del presente decreto».

11.104/31

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, alla fine del comma aggiungere le parole:
«Tale disposizione non si applica in caso i soggetti presentanti la documentazione di cui al presente comma siano stati direttamente o indirettamente coinvolti a partire dalla data di entrata in vigore della legge 223 del 1990 in procedure fallimentari anche se riguardanti soggetti che hanno inoltrato domanda per la concessione in ambito nazionale».

11.104/32

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, alla fine del comma aggiungere le parole:
«Tale disposizione non si applica in caso vi siano rapporti di controllo e collegamento tra i soggetti presentanti la documentazione di cui al presente comma ed altre emittenti televisive o radiofoniche che hanno presentato domanda per la concessione in ambito locale».

11.104/33

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

All'emendamento 11.104, alla fine del comma aggiungere le parole:
«La documentazione di cui al presente comma è trasmessa per un parere consultivo ai competenti comitati regionali per i servizi radiotelevisivi».

11.104/34

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, PISATI, SERENA, ROSCIA, ROVEDA, PREIONI

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

«Art. 11-...

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

“1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa in ambito nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicità e in

base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo".

2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta con proprio provvedimento le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al comma 1».

11.0.6

LA COMMISSIONE

«Art. 11-...

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici territoriali e non territoriali, compresi gli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiofoniche nazionali e locali nonché su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per la promozione e la informazione sulle proprie attività. La ripartizione fra i mezzi di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazione e secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 36".

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al precedente comma 1».

11.0.1

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

«Art. 11-...

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 è sostituito dal seguente:

"1. Le Amministrazioni Statali e gli Enti Pubblici territoriali e non territoriali, compresi gli Enti Pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiofoniche nazionali e locali nonché su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per la promozione e la informazione sulla propria attività istituzionale"».

11.0.7

FAGNI, SARTORI, SALVATO, CROCETTA, LOPEZ,
VINCI, DIONISI, BOFFARDI, CONDARCURI,
COSSUTTA, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MANZI, ME-
RIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO

«Art. 11-...

1. Ai fini della applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono equiparati alle persone fisiche gli enti di cui all'articolo 12 del codice civile, nonché gli enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto e di quote delle società che esercitano le imprese soggette all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote di società intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione, o che comunque controllino direttamente o indirettamente le società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione».

11.0.8

LA COMMISSIONE

«Art. 11-...

1. Ai fini della applicazione dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 223 del 1990, sono equiparati alle persone fisiche gli enti di cui all'articolo 12, del codice civile, nonché gli enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano le imprese soggette all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2 della legge n. 223 del 1990, ovvero che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote di società intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quelle delle società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione, o che comunque controllino direttamente o indirettamente le società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione».

11.0.3

FABI RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

«Art. 11-...

1. Alle imprese radiofoniche e televisive locali, iscritte nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano automaticamente le riduzioni tariffarie in misura del 50 per cento sui consumi telefonici e di energia elettrica ed in misura dell'80 per cento sulle spese di abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione regionale o nazionale».

2. L'ufficio del registro nazionale delle imprese radiotelevisive provvederà a fornire l'elenco delle imprese radiofoniche e televisive locali iscritte, entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione, ed entro lo stesso termine i relativi aggiornamenti, agli enti centrali interessati alle riduzioni di cui al comma 1. Le imprese radiotelevisive interessate alle riduzioni dovranno, entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione di cui al

comma 1, comunicare ai rispettivi enti centrali l'elenco dettagliato delle utenze interessate alla riduzione tariffaria».

3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale e locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione dell'80 per cento per un periodo di trentasei mesi».

11.0.15 (già emendamento 7.100)

ZAPPASODI, MANIERI

«Art. 11-...

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e per le emittenti radiofoniche in ambito nazionale e locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti delle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione dell'80 per cento per un periodo di 36 anni».

11.0.2

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

«Art. 11-...

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e per le emittenti radiofoniche in ambito nazionale e locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti delle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione dell'80 per cento per un periodo di 36 mesi».

11.0.9

TURINI

«Art. 11-...

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e per le emittenti radiofoniche in ambito nazionale e locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, dopo il 31 luglio 1993, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione dell'80 per cento per un periodo di 36 mesi».

11.0.14

FAGNI, SARTORI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-...

“1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e per le emittenti radiofoniche in ambito nazionale e locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti delle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, dopo il 31 luglio 1993, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione dell'80 per cento per un periodo di 36 mesi”».

11.0.17

NERLI, PINNA, ANGELONI

«Art. 11...

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 alle emittenti televisive locali e alle emittenti radiofoniche, che operino assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, aumentando il numero dei dipendenti, si applica una riduzione dell'80 per cento sulle correnti aliquote previdenziali e assistenziali dovute, per un periodo di 36 mesi. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1994-1996, dei capitoli 1005 e 1007 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.13

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, SERENA, PISATI

«Art. 11-...

1. Ai sensi del presente decreto si riconoscono le agenzie di informazione televisiva nazionale. Caratteristiche indispensabili per il riconoscimento sono:

a) produzione autonoma di materiale informativo in video completo di testi ed immagini destinato alla diffusione televisiva;

b) registrazione della testata, nella forma specifica di agenzia stampa televisiva con le stesse modalità previste per i quotidiani ed i periodici;

c) svolgimento dell'attività in modo continuativo. Parametro minimo per la definizione di continuità è rappresentato da una produzione video giornaliera non inferiore ai 200 minuti distribuiti nel corso dell'anno, con un minimo di 12 produzioni;

d) autonomia redazionale. L'Agenzia è considerata autonoma quando l'autoproduzione su base annua non è inferiore al 75 per cento del totale distribuito per quanto concerne le immagini ed al 90 per cento per quanto concerne i testi;

e) forniture di servizi in modo continuativo, per un minimo di 90 minuti all'anno, ad almeno 12 emittenti televisive in almeno 5 regioni.

2. Le agenzie di informazione televisiva di cui al comma 1 del presente articolo sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al secondo comma, dell'articolo 27, della legge n. 416 del 1981, e successive modificazioni, ed a quelle definite dal comma 3, dell'articolo 16, della legge n. 67 del 1987.

3. Alle agenzie di informazione di cui al comma 1 si applicano le agevolazioni tariffarie di cui all'articolo 28, della legge n. 416 del 1981, e successive modificazioni. La periodicità minima effettiva delle agenzie di informazione televisiva nazionale quale limite per l'accesso alle agevolazioni viene espresso in minuti di produzione annui, così come previsto al comma 1, lettera c).

4. In estensione all'articolo 28, della legge n. 416 del 1981, alle agenzie di cui al comma 1 del presente articolo a far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per l'utilizzo dei collegamenti satellitari, gestiti in esclusiva dal concessionario di Stato, sono ridotte al 50 per cento.

5. Le agenzie di informazione televisiva di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 18, della legge n. 416 del 1981, e successive modificazioni.

6. Alle agenzie di informazione di cui all'articolo 11, della legge n. 250 del 1990 ed alle agenzie di cui al comma 1 del presente articolo possono essere rilasciate dal Ministero delle poste e telecomunicazioni le concessioni per i collegamenti di telecomunicazione ivi compresi i terrestri punto per punto e via satellite da utilizzare per la trasmissione audiovisiva tra le diverse sedi dell'agenzia ed alle emittenti televisive.

7. Le emittenti televisive rispondenti ai requisiti previsti dal comma 1, dell'articolo 11, della legge n. 67 del 1987, che stipulino un contratto di abbonamento con un'agenzia di cui al comma 1 del presente articolo, possono usufruire del contributo previsto alla lettera b) del comma 1, articolo 11, della legge n. 67 del 1987».

11.0.4

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

«Art. 11-...

1. Ai sensi del presente decreto si riconoscono le agenzie di informazione televisiva locale. Caratteristiche indispensabili per il riconoscimento sono:

a) produzione autonoma di materiale informativo in video destinato alla diffusione televisiva;

b) registrazione della testata, nella forma specifica di agenzia stampa televisiva con le stesse modalità previste per i quotidiani ed i periodici;

c) autonomia redazionale. L'Agenzia è considerata autonoma quando l'autoproduzione su base annua non è inferiore al 75 per cento del totale distribuito per quanto concerne le immagini ed al 90 per cento per quanto concerne i testi;

d) forniture di servizi in modo continuativo, per un minimo di 90 minuti all'anno, ad almeno 2 emittenti televisive.

2. Alle agenzie di informazione di cui all'articolo 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed alle agenzie di cui al comma 1 del presente articolo possono essere rilasciate dal Ministero delle poste e telecomunicazioni le concessioni per i collegamenti di telecomunicazione terrestri punto a punto da utilizzare per la trasmissione audiovisiva tra le diverse sedi dell'agenzia ed alle emittenti televisive».

11.0.5

FABJ RAMOUS, PIERANI, ANDREINI

«Art. 11-...

1. Ai sensi del presente decreto le agenzie di informazioni radiofonica regionale sono tali allorchè:

a) siano dotate di una struttura redazionale composta da almeno due giornalisti;

b) siano collegate in abbonamento con non meno di cinque emittenti radiofoniche distribuite in almeno due province della stessa regione o almeno 7 emittenti operanti in regioni confinanti;

c) abbiano registrato la testata presso il competente Tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;

d) emettano notiziari quotidiani su avvenimenti di ambito locale e regionale dalla Regione di competenza, annualmente in numero non inferiore a 700.

2. Alle agenzie di informazione di cui al comma 1 si applicano le agevolazioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni.

3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni.

4. I canoni di abbonamento delle agenzie regionali di cui al presente articolo sono ammessi al rimborso previsto dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 8 della stessa legge, solo per le emittenti radiofoniche locali operanti nella regione dove l'agenzia è registrata e per quelle confinanti.

5. Alle agenzie di informazione di cui all'articolo 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle agenzie di informazione di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere rilasciate dal ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni concessioni per i collegamenti di telecomunicazione, ivi compresi i ponti radio ed i satelliti, da utilizzare per la trasmissione dei propri programmi alle emittenti radiofoniche collegate».

11.0.16

NERLI, PINNA, ANGELONI

«Art. 11-...

1. A partire dal 1° gennaio 1994 e sino al 1° gennaio 1998 l'IVA da applicare sugli investimenti pubblicitari viene rideterminata nella misura del 20 per cento. Il relativo maggiore introito derivante per l'erario dall'applicazione del presente articolo sarà destinato all'emittenza televisiva locale, distribuito secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10 del presente decreto».

11.0.10

VISIBELLI, MEDURI, DIPAOLO

«Art. 11-...

1. A partire dal 1° gennaio 1994 e fino al 1° gennaio 1998, l'IVA da applicare sugli investimenti pubblicitari viene rideterminata nella misura del 20 per cento. Il relativo maggiore introito, derivante per l'erario dalla applicazione del presente decreto, sarà destinato all'emittenza televisiva locale, distribuito secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10 del presente decreto».

11.0.11

D'AMELIO, COVIELLO, DI NUBILA, GIOVANNIELLO, PUTIGNANO, COPPI, ACQUAVIVA

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* ROGNONI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 11.101 è una migliore riscrittura del comma 1, ma nella sostanza il significato non cambia.

L'emendamento 11.102, invece, tende ad inserire un comma aggiuntivo, che diventerebbe 1-bis, e consente di tener conto del diritto d'autore. Anche questa mi sembra una misura valida.

L'emendamento 11.103, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 11, merita un minimo di attenzione. Rispetto ad una proposta del Governo, che stabiliva un periodo di un anno dall'entrata in vigore del decreto affinché le televisioni a pagamento abbandonassero le trasmissioni via etere e passassero a quelle via cavo e via satellite, questa formulazione più realisticamente, dopo un lavoro molto serio ed approfondito che la Commissione ha svolto, con audizioni anche di rappresentanti di industrie italiane ed europee che producono satelliti, è arrivata alla determinazione di proporre che sia di due anni (e non uno) la misura minima per consentire il passaggio all'uso del satellite.

Le televisioni a pagamento entro due anni dovranno entrare su un canale satellitare. Si concedono poi altri due anni soprattutto nell'interesse degli utenti che dovranno abbandonare il sistema di ricezione via etere per passare alla parabola che capta il satellite.

Vi sono altre precisazioni che nel testo iniziale non erano previste, volte a dare tutte le garanzie che anche nei prossimi mesi ci sarà la possibilità per il Garante dell'editoria di verificare, in base alle norme *antitrust* della legge Mammi e all'occupazione delle frequenze, se ci

sono stati o no casi anomali. Non approfondisco questo tema perchè è ragione di polemiche da almeno tre anni quindi lo do per conosciuto.

La formulazione proposta, comunque, mi sembra dia la possibilità alle televisioni a pagamento di passare gradualmente al sistema satellitare, mettendo in moto un processo di sviluppo e di politica industriale a cui il Governo dovrà dare risposte più precise di quanto non abbia dato nei mesi e negli anni passati.

L'emendamento 11.104 è fonte di grandissima polemica e di pressione da parte di *lobbies* di tutti i tipi. Su di esso sono state dette molte inesattezze, quindi pregherei i colleghi di prestare la dovuta attenzione. La cosa più inesatta è che con questo emendamento, approvato dalla Commissione, si andrebbe di fatto verso la riapertura dei termini per la domanda delle concessioni.

Temo ci sia - e non ho paura di usare parole forti - quasi una forma di sciacallaggio. Ci troviamo di fronte a un decreto ponte che deve portarci a una nuova legge sistematica, nel quale sono contenute numerose decisioni. Ad esempio, si prevede una sanatoria per chi non ha presentato i bilanci o si concedono tempi più lunghi. Pregherei di prestare un'attenzione particolare nella lettura del testo. In esso si specifica molto chiaramente che non si parla di riapertura dei termini, ma che si concede l'autorizzazione a continuare ad operare, fino a che non sarà approvata la nuova legge, ad una serie di imprese radiotelevisive che avevano chiesto la concessione attraverso un rappresentante nazionale. Questa cosa durò due mesi, poi fallì.

Vorrei che fosse chiaro che, qualora respingessimo questo emendamento, cinque emittenti televisive, alcune delle quali hanno un fatturato superiore al miliardo ed assicurano non poca occupazione, rischierebbero di essere chiuse dall'oggi al domani malgrado abbiano una storia che in alcuni casi risale al 1976, anno dal quale hanno trasmesso senza interruzioni fino ad oggi.

Poichè mi ero preoccupato anch'io di fronte all'obiezione che si sarebbe rischiato di procedere ad una riapertura dei termini, ho assunto informazioni ed ho cercato di capire nel concreto chi veniva toccato da questo emendamento. Come ho detto, si tratta solo di cinque emittenti: Rete Nord di Genova, TVA di Trento, Triveneta, RTV38 di Firenze e Tele Santerno dell'Emilia-Romagna.

Non approvando l'emendamento in esame praticamente decideremmo di chiudere queste imprese che hanno un ruolo nel mercato in cui sono attive, dopo che, con il decreto al nostro esame, abbiamo di fatto assicurato tre anni di tempo per permettere a tutti di essere traghettati verso il nuovo sistema.

Proprio per evitare che i colleghi senatori dubitino di quanto ho detto, mi permetto di presentare un'aggiunta all'emendamento 11.104. Si tratterebbe di inserire, in fine, le seguenti parole: «A tali soggetti non sarà rilasciata la concessione di cui all'articolo 1, comma 1». Ciò elimina ogni dubbio in chi pensa che in questo modo si riaprano i termini e chiarisce che non è di concessioni che si sta parlando bensì, in questo caso, di un regime autorizzatorio che sarà valido fino a quando la nuova legge sull'emittenza non sarà definita.

Mi auguro sinceramente che il Governo voglia esprimere parere favorevole sull'emendamento 11.104, nel testo modificato secondo la

proposta che ho testé illustrato. Dopodichè sottopongo alla coscienza di ciascun senatore se sia il caso di fare dello sciacallaggio su cinque imprese o se, invece, non sia il caso di consentire che anche queste godano di un periodo di transizione. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

FRANZA. Signor Presidente, anzitutto ritiro l'emendamento 11.103/2.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.103/1, vorrei invitare il Ministro ed il relatore, che è stato il proponente in Commissione dell'emendamento che si intende modificare, a riflettere su un particolare. Si tratta dell'inciso inserito dopo l'elencazione degli articoli 15, 19, 32 e 37 della legge n. 223 del 1990: «e fatte salve le conseguenze delle violazioni di essi, eventualmente verificatesi».

Principio generale del diritto è che la legge disponga per l'avvenire. Pertanto, qualsiasi accenno a questioni pregresse, anche giudiziarie e pur di un certo rango, è al di fuori di un ragionevole schema legislativo. Non esistono norme positive nelle quali siano contenute riserve per fatti accaduti nel passato. Mi riferisco alle sentenze che potrebbero intervenire nel lasso di tempo che ci divide dall'entrata in vigore della legge a danno delle emittenti Tele+ che, stando agli accertamenti ormai già effettuati dalla Guardia di finanza, potrebbero aver commesso delle infrazioni.

Quella che invoco, chiedendo la soppressione dell'inciso «e fatte salve le conseguenze delle violazioni di essi, eventualmente verificatesi», è soprattutto una questione organizzatoria e di metodo.

Quanto al merito, poichè nel testo del decreto-legge è richiamato l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 482 dello stesso anno, lo *status* che ormai le emittenti Tele+ hanno guadagnato, cioè quello di virtuali titolari di concessioni, va mantenuto, salvo poi verificare la forma delle trasmissioni, che è quello di cui stiamo discutendo oggi e che sarà, tra quattro anni, o via cavo o via etere.

Inserire le parole: «fatte salve le conseguenze delle violazioni...» significa di fatto rimettere in discussione la legittimità delle Tele+ e quindi anche tutto quello che dovrebbe essere già normato per legge.

Invito quindi il relatore ed il Ministro a tener conto di queste considerazioni e di accettare favorevolmente l'emendamento 11.103/1.

* NERLI. Signor Presidente, l'emendamento 11.108 tende a modificare quanto previsto nell'emendamento 11.103, già approvato in Commissione, secondo il quale si consente «agli utenti, già in possesso di un sistema di decodificazione del messaggio radiotelevisivo via etere, il passaggio graduale...» entro ventiquattro mesi. Proponiamo di ridurre il periodo a dodici mesi.

È stato giusto prevedere che entro due anni le *pay-tv* dovranno esaurire le loro trasmissioni via etere, per passare alla diffusione via cavo o da satellite, mentre il Governo aveva previsto un solo anno. Detto questo, siamo convinti che ulteriori dodici mesi siano più che sufficienti, in particolare per il passaggio dell'utenza, per due motivi fondamentali. Se da una parte le imprese hanno bisogno di attrezzarsi e riorganizzarsi, dall'altra deve essere mantenuta una pressione politica

forte e continua sul Governo, sul Parlamento e sulle stesse imprese perchè tale processo vada avanti. Se ipotizziamo un termine ristretto, le imprese non ce la faranno; viceversa, con termini troppo elastici e con scadenze lontane, si rischia che tale processo non vada avanti e che l'integrazione tra cavo e satellite possa avvenire a tutto svantaggio, ad esempio, delle necessarie integrazioni con il cavo e non solo attraverso il satellite.

Per tali motivi, invitiamo a votare a favore di questo emendamento che riduce il periodo di ulteriore prolungamento della possibilità di trasmissione via etere da ventiquattro a dodici mesi, rispetto all'emendamento presentato dalla Commissione.

Con l'emendamento aggiuntivo 11.0.17, proponiamo che a decorrere dal 1° gennaio 1994 nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e per le emittenti radiofoniche in ambito nazionale e locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti delle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, dopo il 31 luglio 1993, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione dell'80 per cento per un periodo di trentasei mesi.

I processi di trasformazione indotti dalle norme che introduciamo convertendo questo decreto-legge hanno bisogno di essere sostenuti, specie nei confronti delle piccole emittenti, le più deboli, perchè sia possibile creare per esse le condizioni che noi stessi abbiamo previsto, alcune delle quali derivano dalla legge Mammi (ad esempio, l'obbligo del 20 per cento delle trasmissioni destinato ai servizi informativi). Prevediamo, quindi, un intervento di sostegno per tre anni per consentire un processo di assunzione e di qualificazione del personale in modo che tali imprese possano vivere ed operare secondo i criteri che abbiamo stabilito con il decreto che ci accingiamo a convertire in legge.

Per quanto riguarda poi le agenzie radiofoniche locali di informazione con l'emendamento 11.0.16 proponiamo che venga ad essere definito quanto finora non lo è stato. Proponiamo cioè che sia chiarito meglio quanto previsto per esse dalla normativa già in vigore.

La legge n. 250 del 7 agosto 1990, ad esempio, aveva, signor Presidente, definito le agenzie radiofoniche nazionali in modo da permettere il rimborso dei loro canoni a favore delle emittenti radiofoniche che effettuano elevate percentuali informative. Il legislatore in questo caso segnalò le agenzie radiofoniche locali, senza però definirne i criteri. Oggi avviene perciò che molte delle emittenti radiofoniche utilizzano i servizi di tali agenzie senza avere il rimborso dei canoni dallo Stato, come invece è previsto dagli articoli 7 e 8 della già ricordata legge n. 250. Questo proprio perchè manca una definizione delle agenzie locali.

Con l'emendamento 11.0.16 ci proponiamo allora di superare, come ormai da tempo è dovuto, questa carenza legislativa. La materia oggetto dell'emendamento stesso, malgrado le obiezioni che in proposito sono state fatte e che io ritengo superate, è attinente all'oggetto del decreto in discussione in quanto si inquadra nell'ambito dei provvedimenti a sostegno dell'emittenza locale. Non rimane allora scollegata

dalla tematica relativa all'emittenza locale. Del resto negli stessi articoli proposti dal Ministro si vanno a modificare per la TV le norme relative all'accesso a tali provvidenze per chi effettua servizi informativi. Poichè è stato lo stesso Governo a porre la questione, non vedo perchè il discorso non debba essere allargato anche alle agenzie radiofoniche locali.

Voglio altresì precisare che la definizione delle agenzie regionali da noi proposta non determina una nuova spesa. A differenza di quanto avviene per le agenzie televisive, infatti, il pagamento dei canoni per le agenzie regionali è previsto nella determinazione della copertura finanziaria della legge n. 250. È però opportuno precisare che i canoni ammessi al rimborso, per evitare possibili speculazioni, sono limitati ai soggetti radiofonici che operano nella regione di competenza dell'agenzia e che la produzione informativa della stessa deve essere limitata alla regione per la quale si è iscritta al Tribunale della stampa. Diversamente si applicheranno le norme ed i limiti già fissati dalla legge per le agenzie nazionali.

FABI RAMOUS. Con l'emendamento 11.100 intendiamo correggere l'ingiustizia più evidente presente nel decreto. Infatti, mentre da una parte si sancisce che le reti nazionali non debbono essere più di otto, dall'altra si autorizzano tutte le TV nazionali o pseudo nazionali a proseguire la loro attività tre anni, anche in mancanza di qualsiasi requisito. Se questo provvedimento non viene modificato, non vi sarà spazio nè crescita per le emittenze televisive locali.

Vorrei anche illustrare l'emendamento 11.0.1: con la modifica che proponiamo intendiamo reinserire quei provvedimenti a favore dell'emittenza locale che sono stati approvati dalla Camera e suggeriti dal Senato, che sono del tutto scomparsi. Si tratta in concreto di misure indispensabili per sostenere realmente un comparto che, senza tali agevolazioni, rischia di scomparire, pregiudicando così di fatto l'intero scopo del decreto.

Vorrei poi far presente che l'emendamento 11.0.2 reca nell'ultima riga un errore tipografico. In esso si legge infatti, «un periodo di 36 anni». Naturalmente si tratta di 36 mesi. Richiamo l'attenzione perchè l'errore venga corretto.

Anche l'emendamento 11.0.3 si rende necessario per evitare che società controllate da enti richiamati dall'articolo 12 del codice civile e da enti morali possano essere ritenute non in possesso del requisito di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 223 del 1990, per il rilascio delle concessioni. Desidero ricordare che una norma analoga è già stata prevista dalla legge sull'editoria per le società editrici ed i giornali.

L'emendamento 11.0.5 intende equiparare ed estendere le agevolazioni concesse dalla legge sull'editoria alle agenzie di stampa, anche alle agenzie di informazione televisiva.

TURINI. Signor Presidente, gli emendamenti presentati dal mio Gruppo parlamentare all'articolo 11 sono stati già illustrati durante il dibattito.

* SARTORI. Signor Presidente, l'emendamento 11.106, che ho presentato insieme alla senatrice Fagni, è identico all'emendamento 11.100 già illustrato dalla senatrice Fabj Ramous. Pertanto, lo do per illustrato.

Colgo questa occasione per illustrare anche l'emendamento 11.0.7, che tende a modificare il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Con tale proposta emendativa non si tende a modificare la sostanza dell'articolo 9 di questo provvedimento, ma si vogliono sopprimere i commi 2 e 3 in quanto non più idonei e rispondenti ai problemi di cui stiamo discutendo.

ROVEDA. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti presentati dal mio Gruppo parlamentare all'articolo 11, cui aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, si intende che abbiano rinunciato all'illustrazione dell'emendamento 11.107.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 11.

* ROGNONI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 11.103/1, presentato dal senatore Franza, devo esprimere parere negativo. Ritengo infatti che un decreto-legge non possa stabilire la legittimità di un gruppo di televisioni, legittimità di cui si discute da molti anni. A mio avviso, sono altre le sedi che devono decidere sulla legittimità o meno di queste televisioni; certamente non tocca a noi entrare ora nel merito di tale questione. Con il decreto-legge in esame noi cerchiamo di regolamentare il sistema, facendogli fare un salto di qualità, ma non possiamo dare né benedizioni né assoluzioni in quanto non ci compete.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.108, presentato dal senatore Nerli e da altri senatori, capisco perfettamente che la proposta della Commissione (che consente per un periodo di due anni l'esercizio di emittenti che trasmettono in forma codificata ed ulteriori ventiquattro mesi per il passaggio graduale ad un sistema di ricezione esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite) possa sembrare eccessivamente tollerante nell'ambito dell'attuale sistema. Tuttavia, desidero sottolineare che due anni sono indispensabili per permettere un passaggio graduale ad un sistema di ricezione esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione da satellite, e in un certo senso ciò corrisponde anche alle richieste dei senatori Nerli, Pinna e Angeloni che hanno presentato l'emendamento 11.108. Inoltre, ritengo che l'emendamento della Commissione vada anche a vantaggio degli utenti, i quali devono avere quella che in termini tecnici viene definita *simul cast*, cioè la possibilità di passare gradualmente da un sistema di decodificazione via etere ad un sistema di diffusione da satellite; prevedendo questo passaggio in ventiquattro mesi, anziché in dodici sicuramente si favoriscono i titolari di queste imprese, ma si tutelano soprattutto gli utenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.100, il parere è nettamente contrario perché qui si fa un passo indietro rispetto alla posizione della

Commissione. Di fatto, si darebbe concessione a chi non può averla in quei termini. Pertanto, per gli stessi motivi, trattandosi di emendamenti tutti identici, esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.105, 11.106 e 11.107.

Per quanto riguarda i subemendamenti all'emendamento 11.104, esprimo su tutti parere negativo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Per quanto riguarda l'emendamento 11.101, presentato dalla Commissione, il parere è conforme a quello del relatore; lo stesso dicasi per quanto riguarda l'emendamento 11.102.

Sull'emendamento 11.103/1, presentato dal senatore Franza, su cui vi è il parere negativo del relatore, il Governo si rimette all'Assemblea nel senso che questa questione non è, a nostro avviso, di competenza del Governo o di questo provvedimento. Sappiamo che sono in corso degli accertamenti, anche da parte dell'autorità giudiziaria, e intendiamo aspettarne i risultati.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.103, ho già avuto modo, signor Presidente, di illustrarne la portata (qualora ve ne fosse stato bisogno) e pertanto non ritengo di ripetere tali argomentazioni.

In ordine ai tempi, poi, raccolgo la giusta osservazione avanzata dal relatore, senatore Rognoni, perchè non si parli di quattro anni bensì di due anni. Infatti, i successivi due anni sono in un certo senso ininfluenti in quanto rappresentano un onere; le emittenti che debbono trasmettere simultaneamente via satellite e via terra evidentemente dovranno sopportare dei costi doppi. Quindi, parlerei di due anni per il passaggio alle trasmissioni via satellite, tenendo conto che si tratta di un termine strettamente necessario vista anche la volontà espressa dal Senato con l'ordine del giorno votato ieri in relazione alla opportunità di mettere in orbita un satellite italiano per le prospettive future.

Il Governo aveva posto il termine di un anno ritenendo che questo potesse essere un segnale forte; successivi accertamenti inducono però il Governo stesso a rimettersi alla volontà manifestata in Commissione e ribadita dal relatore in Aula. Conseguentemente, l'emendamento 11.108, presentato dal senatore Nerli e da altri senatori (che non avrebbe incontrato il parere contrario del Governo) risulta incompatibile con l'emendamento 11.103 presentato dalla Commissione.

Quindi, esprimo parere negativo sugli emendamenti 11.100, 11.105, 11.106 e 11.107.

Veniamo ora all'emendamento 11.104, presentato dalla Commissione. Il Governo non può che ribadire una posizione coerentemente sostenuta nelle successive edizioni di questo emendamento: una riapertura di questo capitolo trascinerebbe fatalmente con sé anche altri casi. Può darsi, senatore Rognoni, che queste emittenti siano state anche vittime di situazioni di cui non hanno responsabilità, ma risolvendo un caso di ingiustizia forse commetteremmo altre ingiustizie nella infinita casistica che, purtroppo, caratterizza questo settore e caratterizzerà i

primi anni di applicazione di questa legge. Quindi, il Governo non può che ribadire il suo parere contrario.

Infine, mi sembrava che ci fosse la disponibilità a ritirare i subemendamenti all'emendamento 11.104; comunque esprimo su tutti parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.101, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.102, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.103/1, presentato dal senatore Franza.

Non è approvato.

L'emendamento 11.103/2, del senatore Franza, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 11.103, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 11.108 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori, identico all'emendamento 11.105, presentato dal senatore Turini, all'emendamento 11.106, presentato dai senatori Fagni e Sartori e all'emendamento 11.107, presentato dai senatori Martelli e Garraffa.

Non è approvato.

ROVEDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Ritiro tutti i subemendamenti all'emendamento 11.104 da noi presentati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.104.

LOMBARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI. Signor Presidente, mi rivolgo con cordialità al relatore, augurandomi che l'atteggiamento mio, degli amici del mio

Gruppo e di quanti siano contrari all'approvazione di questo emendamento non riceva l'appellativo di «sciacallaggio».

Vorrei spiegare i motivi della mia posizione e di quella del Gruppo della Democrazia cristiana. La legge Mammi nel 1990 fissava i termini per la presentazione delle domande di concessione delle frequenze e in quell'epoca alcune emittenti credettero di cedere gli impianti, non certo gratuitamente, di loro proprietà concorrendo alla formazione di un circuito di trasmissioni radiotelevisive che successivamente fallì. In dispregio alle norme vigenti, quelle emittenti continuarono a trasmettere in ambito locale pur non avendo avanzato domanda di concessione per operare su quei canali, di cui continuarono a mantenere l'uso illegittimamente, se non illegalmente.

Con l'emendamento in esame si riaprirebbero i termini, consentendo esclusivamente a quelle emittenti di presentare una nuova domanda di concessione. È vero che non si tratta di una vera e propria presentazione di domanda, ma la dizione usata potrebbe creare equivoci al riguardo; si consentirebbe infatti di prendere per buona la domanda presentata per nome e per conto dei soggetti interessati, ma che non è tale in quanto presentata dal titolare del circuito. Tutto ciò è basato sul presupposto che nel 1990 la domanda di concessione era stata presentata, anche se da soggetto diverso dall'attuale, benchè, come ho già detto, il titolare della concessione sia poi fallito, per cui la continuazione dell'esercizio è avvenuta illegittimamente. Si tratterebbe di tutelare particolarissimi interessi, peraltro molto discutibili sotto diversi punti di vista, rischiando di legittimare vecchie e nuove operazioni di speculazione tra privati operatori e di aggiungere nuove incertezze e disordine nel settore.

Per tali motivi annuncio il voto contrario del Gruppo della DC sull'emendamento in esame.

COMPAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Signor Presidente, molto brevemente voglio preannunciare il voto favorevole a differenza del collega Lombardi, proprio per gli argomenti che ha esposto il relatore nel presentare l'emendamento della Commissione. Il relatore ci ha ricordato come questo atto, se non di giustizia come riconosce lo stesso Ministro, con la preoccupazione però che per la sua particolarità potrebbe trascinare dietro ...*(Commenti del ministro Pagani)*. Io abbandonerei il termine «giustizia» e parlerei di un provvedimento di equità, considerando come queste emittenti (cinque in tutta Italia, secondo la ricognizione prospettataci dal relatore) non abbiano potuto ottenere il riconoscimento di carattere locale avendo intrapreso attraverso un consorzio *ad hoc* la strada del riconoscimento del carattere nazionale. Da questo punto di vista, proprio per rispondere alle preoccupazioni del Ministro di cui ha dato eco adesso anche il collega Lombardi, il senatore Rognoni, nell'illustrare la formulazione dell'emendamento proposto da parte

della Commissione, aveva voluto aggiungere esplicitamente quella riga conclusiva che chiariva come non si tratterebbe comunque del riconoscimento di carattere nazionale.

Pertanto, la riapertura dei termini – sono pienamente d'accordo con il senatore Rognoni – avrebbe oltre che una sua equità, da tutti riconosciuta, anche i requisiti di legittimità, considerando che ci si muove nell'ottica di un provvedimento complessivo da tutti definito come un provvedimento-ponte. Sarebbe quindi abbastanza squilibrato questo ponte se venisse negato a coloro che hanno visto trascorrere i termini per il riconoscimento del carattere locale, perdurando la loro attività, non certo per responsabilità, e tanto meno colpa, attribuibile – come ricordava lo stesso Ministro – a loro stessi.

Di qui nasce il voto favorevole all'emendamento 11.104, soprattutto perchè la nuova formulazione che ne ha dato il senatore Rognoni elimina ogni preoccupazione circa quegli aspetti di «salita» da parte di altri sul ponte di cui sopra, che portavano alle perplessità espresse dal ministro Pagani e poc'anzi dal collega Lombardi (*Applausi del senatore Zotti e dal Gruppo liberale*).

VISIBELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISIBELLI. Signor Presidente, in realtà ho dei grossi dubbi sulla liceità di questo emendamento che si vuole approvare, e devo dire preliminarmente che vi è una specie di distonia legislativa da parte del Senato che da un lato prepara un provvedimento per far chiudere cinquecento, seicento o settecento emittenti, senza che nessuno si ponga tanti problemi, mentre poi dall'altro si pone il problema invece di cinque emittenti ben individuate.

E contrariamente alla ricognizione delle cui risultanze ci ha reso partecipi il relatore senatore Rognoni, persone che operano nel settore dicono che il numero di televisioni interessate da questo emendamento è di gran lunga superiore. Mi limito comunque soltanto a riferire.

Passando dai *relata refero* all'emendamento, mi chiedo come è possibile che queste televisioni abbiano potuto utilizzare per anni, come richiesto, impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, visto che vi è una specie di contraddizione in termini, se poi le stesse avevano venduto le frequenze e gli impianti al circuito TV7-Pathè. Poichè la legge fa divieto di realizzare emittenza a livello locale a chi fa parte di un circuito nazionale, come appunto quello di TV7-Pathè, ci si chiede come ciò sia potuto avvenire; a meno che, signor Ministro, il Circostel dormiva oppure era acquiescente e non rilevava che vi era una violazione della legge Mammi.

Questi signori hanno venduto le frequenze, cioè si sono venduti l'aria, quel bene che tutti abbiamo detto appartenere allo Stato. Infatti, quando si vendono le televisioni in buona sostanza si vendono le frequenze, cioè l'etere, che è dello Stato. Quindi se sono o non sono stati pagati, è un fatto che riguarda loro e la curatela fallimentare del cameriere di Orvieto. Non credo però che persone che a tempo e luogo debito non hanno presentato la domanda di concessione, a dimostrazione, forse pleonastica, che non avevano interesse ad una emittenza a

carattere locale, debbano trovare ora medici pietosi nel Senato della Repubblica, nel momento in cui addirittura ci accingiamo a determinare, con l'approvazione – chi la voterà ovviamente – del disegno di legge di conversione in esame, numerose piccole emittenti locali. Voglio ricordare che spesso il medico pietoso fa la ferita piagosa.

Ecco perchè noi voteremo contro l'emendamento 11.104. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN*).

RICCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

RICCI. Signor Presidente, senza peraltro sposare i giudizi morali qui espressi, concordo nella sostanza con le cose espresse dal relatore e dal collega Compagna, per cui voterò a favore dell'emendamento presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.104, presentato dalla Commissione e con l'integrazione indicata dal relatore.

(*Segue la votazione per alzata di mano*).

Essendo dubbio il risultato, procederemo alla votazione mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Restano da esaminare gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi all'articolo 11, di cui una parte è già stata illustrata.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti non ancora illustrati.

* ROGNONI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 11.0.6 consente di fatto di andare incontro ai bisogni delle emittenti locali, decidendo di destinare il 25 per cento delle somme che gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, le amministrazioni statali hanno stanziato o stanzieranno in bilancio per le campagne pubblicitarie e promozionali, in particolare «su emittenti televisive e radiofoniche locali».

A me sembra di ricordare – non so se anche il Ministro e gli altri membri della Commissione la ricordino negli stessi termini – che la stessa dizione, cioè «su emittenti televisive e radiofoniche locali», era ripetuta successivamente al punto in cui per la prima volta ricorrevano le parole «25 per cento». Si tratta del primo capoverso che termina con le parole «per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività»; altrimenti si può dare il caso che amministrazioni statali che investono 1.000 miliardi per campagne promozionali siano costrette a destinare il 25 per cento di tale somma alla pubblicità su emittenti locali. Pertanto, se il Ministro è d'accordo, occorrerebbe formulare questa precisazione che è in linea con lo spirito dell'emendamento 11.0.6.

L'emendamento 11.0.8 soddisfa un problema tecnico. Si tratta di consentire lo svolgimento dell'attività a cui si fa riferimento, in base agli articoli 14 e 33 del codice civile, a quegli enti morali che sono costituiti e registrati e che quindi non sono società per azioni o a responsabilità limitata. È una disposizione rivolta a quelle emittenti che hanno, come gruppo di comando, un ente morale. È un fatto tecnico che tra l'altro ha consentito di assorbire una serie di emendamenti presentati da molte altre forze politiche.

ZAPPASODI. L'emendamento 11.0.15 si illustra da sè.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti 11.0.13 e 11.0.11 si danno per illustrati.

GIUNTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIUNTA. Signor Presidente, intervengo per una precisazione riguardante l'emendamento 11.0.6. Malgrado la modifica proposta dal relatore ed anche qualora questa venisse accettata dal Ministro, il testo dell'emendamento appare molto diverso da quello originario il che potrebbe comportare centinaia di miliardi di differenza. In Commissione avevamo approvato un testo di emendamento che faceva riferimento ad almeno il 25 per cento delle somme stanziato in bilancio per la promozione e l'informazione sulle proprie attività «tramite i mezzi radiofonici e televisivi». Ciò significa che se le Ferrovie dello Stato spendono 1.000 miliardi in attività pubblicitarie in genere, non devono dare il 25 per cento di 1.000 miliardi alle emittenti locali, bensì solo il 25 per cento di quanto esse hanno stanziato per attività promozionali da realizzare attraverso i sistemi televisivi e radiofonici. Questo era il testo dell'emendamento originale, a mia firma, che recava il n. 11.0.2. Probabilmente questa previsione è stata mal riportata nell'emendamento 11.0.6, ma si tratta di una differenza di parecchi miliardi.

VISIBELLI. Riteniamo che il senatore Giunta abbia ragione.

PRESIDENTE. Senatore Rognoni, ha ascoltato la precisazione del senatore Giunta?

* ROGNONI, *relatore*. Sì, signor Presidente, ed accetto la modifica da lui proposta perchè corrisponde allo spirito con cui abbiamo lavorato in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Visibelli ha ritirato l'emendamento 11.0.10.

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* ROGNONI, *relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 11.0.1 e 11.0.7. L'emendamento 11.0.3 è stato assorbito dall'emendamento 11.0.8. Esprimo altresì parere contrario all'emendamento 11.0.5.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.0.2, la senatrice Fabj Ramous ha già segnalato che vi è stato un errore, nel senso che esso termina con la parola: «anni» che va sostituita con l'altra: «mesi», analogamente a quanto disposto da altri emendamenti aventi lo stesso riferimento. Comunque su questo come sugli emendamenti 11.0.9, 11.0.14 e 11.0.17, di contenuto identico, mi rimetto all'Assemblea. Essi prevedono per un periodo di trentasei mesi, a partire dall'entrata in vigore di questo decreto, per chi crea nuovi posti di lavoro la possibilità di sgravi fino all'80 per cento sui contributi previdenziali ed assistenziali. In certi casi, questa norma potrebbe far emergere il lavoro nero che purtroppo esiste in molte di queste realtà, e pertanto esprimo parere favorevole a titolo personale, anche se la Commissione si era pronunciata in senso contrario. A titolo personale, invito l'Aula a prendere coscienza del problema evidenziato da tali emendamenti.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.0.13, poichè mi sfugge il significato dei riferimenti ai capitoli di bilancio, anche se capisco che l'obiettivo è di trovare la copertura alle disposizioni che si propongono. Infatti la Commissione bilancio si è espressa contro questo ed altri emendamenti per la mancanza di copertura. Anche se tale copertura mi pare sia stata individuata, non ho gli strumenti per stabilire se essa sia accettabile o meno.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.0.4 e 11.0.5.

L'emendamento 11.0.16 fa pulizia nel sistema radiofonico e consente (tra l'altro in modo più credibile rispetto ad altri emendamenti che toccano la famosa legge n. 250 del 1990, i cui fondi sono finiti, per cui una loro diversa destinazione significherebbe toglierli ad altri beneficiari) di utilizzare certi stanziamenti: a titolo personale, non come relatore, esprimo parere favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.0.10, di contenuto identico all'emendamento 11.0.11.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor Presidente, sull'emendamento 11.0.6, presentato dalla Commissione, relativo alla pubblicità, con le precisazioni espresse dal senatore Giunta e fatte proprie dal relatore, il Governo si rimette all'Assemblea.

Per gli altri emendamenti, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Colleghi, siamo in vista dell'approvazione di questo decreto che ci ha tanto impegnato. Gli emendamenti 11.0.5, 11.0.2, 11.0.9, 11.0.14, 11.0.17, 11.0.13, 11.0.4, 11.0.16, 11.0.10 e 11.0.11 si scontrano con il parere negativo della 5ª Commissione poichè sono senza copertura finanziaria. Al di là del fine, che possiamo condividere, la mancanza di copertura, ribadita espressamente dal Ministero del lavoro già in occasione dei precedenti decreti, fa sì che la loro approvazione richiederebbe una maggioranza qualificata e provocherebbe notevoli problemi di copertura. Pertanto, prego i presentatori di ritirarli, ricordando che il primo scopo di questo decreto è di arrivare, ahimè, dopo

tre anni, al rilascio delle concessioni alle emittenti televisive locali. In tal modo, essi non vorrebbero posti in votazione.

ROGNONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROGNONI, *relatore*. Signor Presidente, guardandomi intorno, credo che il Ministro abbia ragione e chiedo anche io ai presentatori di ritirare i loro emendamenti.

PRESIDENTE. Invito i presentatori degli emendamenti a pronunciarsi sull'invito a ritirarli, testè loro rivolto dal Governo e dal relatore.

FAGNI. Signor Presidente, anche noi abbiamo presentato un emendamento, l'11.0.14, del quale è stato chiesto il ritiro da parte del Ministro e ora anche del relatore.

Noi siamo disponibili ad accedere a tale richiesta, vogliamo però che ci siano date delle assicurazioni. Lo spirito del provvedimento al nostro esame è quello di andare incontro alle esigenze economiche e anche organizzative delle piccole emittenti, delle emittenti locali. Mi rendo conto che chiedendo una fiscalizzazione dei loro oneri e un abbattimento dei loro contributi andiamo ad incidere sulla copertura finanziaria del provvedimento e ad attingere a delle risorse economiche. Altrettanto bene però sappiamo che in questo momento di grave crisi occupazionale sono stati assunti, in maniera più o meno chiara e palese, altri provvedimenti analoghi a quelli da noi sostenuti. Non comprendo allora perchè la Commissione bilancio si sia dimostrata in questo caso così rigida e vincolante nell'esprimere il proprio parere. Sull'argomento comunque ritorneremo da qui a qualche giorno, quando discuteremo il disegno di legge finanziaria.

Noi siamo allora disposti a ritirare l'emendamento; chiediamo però al Ministro, e torneremo di nuovo a domandarglielo in sede di dichiarazione di voto, di tenere conto, quando predisporrà un futuro provvedimento, degli impegni che ci si assume oggi nei confronti di queste reti locali. Chiedo altresì che si concordi con il Ministero del lavoro e con il Ministero del tesoro un atteggiamento meno rigido e di chiusura nei confronti di un settore così delicato e importante per la vita democratica del nostro paese. Ci teniamo a sottolineare questo aspetto.

Poichè, come abbiamo dichiarato all'inizio del dibattito, non intendiamo bloccare il provvedimento ma al contrario farlo approvare, perchè al di fuori di quest'Aula c'è gente che lo aspetta e ha bisogno di esso, accediamo alla richiesta che ci è stata formulata e ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro Pagani. Ne ha facoltà.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, non è un mistero che io stesso avevo avanzato proposte

analoghe a quelle sostenute dalla senatrice Fagni quando la normativa è stata affrontata dal Consiglio dei ministri. Le difficoltà legate al momento storico che attraversiamo e le gravi preoccupazioni che si avvertono nel mondo del lavoro non hanno però consentito al Ministro del lavoro e al Governo nel suo complesso di accedere alle mie richieste, senza naturalmente che ciò lasci supporre alcuna volontà punitiva nei confronti del settore.

Le argomentazioni portate dalla senatrice Fagni restano però, a mio avviso, degne di profonda considerazione e poichè i provvedimenti richiesti dalla collega possono trovare spazio anche in altri disegni di legge concernenti, ad esempio, il lavoro, penso che i presentatori potrebbero tramutare l'emendamento in un ordine del giorno affinché costituisca un impegno e una spinta in questa direzione. Se l'ordine del giorno fosse presentato potrei accoglierlo come raccomandazione. Non posso fare di più però perchè non rientra nelle mie competenze.

* NERLI. Signor Presidente, sono disposto anch'io a ritirare i due emendamenti che ho presentato. Non mi convince per niente però la risposta data dal Ministro alla collega Fagni. Non mi convince per un motivo molto semplice. I costi, per quanto riguarda almeno la soluzione dei problemi delle agenzie radiofoniche, sono irrilevanti per il bilancio dello Stato. Non capisco allora per quale motivo il Ministro non abbia provveduto a stanziare i pochi miliardi che sarebbero stati sufficienti alla copertura di questi provvedimenti. Il Governo invece non ha proposto nulla. Poichè su questa materia sono almeno quattro volte che questo Governo e il precedente hanno assunto degli impegni, non si comprende perchè a questa stessa assunzione di impegni non corrispondano mai atti concreti.

Onorevoli colleghi, siccome non si tratta di cifre da capogiro, penso che l'onorevole Ministro si potrebbe impegnare, anche nell'ambito del proprio Governo, a prevedere un congruo stanziamento per risolvere la prima questione, quella cioè delle agenzie radiofoniche locali. Ricordo che queste ultime stanno funzionando, una legge le prevede e poichè non sono classificate non ricevono alcun rimborso (e ciò è assurdo).

Per quanto riguarda l'emendamento 11.0.16, per un senso di responsabilità, possiamo accettare l'invito a ritirarlo. Non ne possiamo più dell'atteggiamento, qualche volta irresponsabile, di chi tende continuamente a far decadere i decreti-legge in esame. Quindi, dichiaro che accettiamo l'invito a ritirare questi emendamenti purchè l'Aula si impegni a riconsiderare la questione dei sostegni e dei finanziamenti per le emittenti locali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.6, presentato dalla Commissione, con la modifica proposta dal senatore Giunta, ed accolta dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.7 sono pertanto assorbiti.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.8, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 11.0.3, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo adesso alla votazione dei successivi emendamenti, sui quali, avendo la Commissione bilancio espresso parere contrario, la deliberazione avrà luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

ZAPPASODI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.0.15.

FABJ RAMOUS. Signor Presidente, anch'io dichiaro di ritirare gli emendamenti che ho presentato.

VISIBELLI. Signor Presidente, a nome del Gruppo dichiaro di ritirare gli emendamenti 11.0.9 e 11.0.10.

PRESIDENTE. Ricordo che i senatori Fagni e Sartori hanno ritirato l'emendamento 11.0.14 ed il senatore Nerli gli emendamenti 11.0.17 e 11.0.16.

ROVEDA. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 11.0.13 e lo ritiro.

* D'AMELIO. Signor Presidente, anch'io ritiro l'emendamento 11.0.11.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 12 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione:

Sopprimere il comma 2.

1.1

CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, SERENA, PISATI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ROVEDA. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento e dichiaro che si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ROGNONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PAGANI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, anche il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Roveda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, le ragioni del voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana si sintetizzano nell'urgenza di un provvedimento che fissi alcuni punti per l'emittenza locale, in una situazione di transizione e di provvisorietà, in vista dell'emanazione di una nuova disciplina generale. Questo voto si basa anche sulla necessità di prevedere un minimo di disciplina nel settore dell'emittenza privata, soprattutto per la situazione di confusione e di conflittualità che si è venuta a creare, e si giustifica anche per la regolamentazione *pro tempore* delle *pay-tv* ed i sostegni che vengono previsti per le emittenti locali.

Certamente dobbiamo riconoscere che non abbiamo fatto molto (per non dire ben poco) in un settore che è in continuo movimento e non può essere lasciato né ad atti di benevolenza, né ad atti di sciacallaggio, come diceva prima il relatore, senatore Rognoni.

Non so quale sarà la sorte di questo decreto-legge, viste le esperienze passate, nell'*iter* tra Camera e Senato e forse, chissà, viceversa. Credo comunque che sia opportuna la sua approvazione al più presto, per le ragioni che il Governo ha più volte illustrato sia in Commissione sia in Aula.

È anche vero, però, cari colleghi, signor Ministro, che il Parlamento, lo stesso Governo (è una riflessione che va al di là delle norme che abbiamo discusso ed approvato) non possono, di volta in volta, rincorrere le diverse posizioni e interessi per stabilire una sorta di tregua tra parti conflittuali in causa. Questo è un settore importante perché produce informazione, cultura e influisce direttamente sulla evoluzione complessiva culturale e del costume della nostra democrazia. Merita quindi, credo, un livello di attenzione alto.

L'attuale sistema dell'emittenza privata presenta molti aspetti di ingovernabilità dalla quale il Governo e il Parlamento non possono essere condizionati e trascinati, perché il loro dovere consiste nell'impegno di governare processi, economia ed anche settori complessi e difficili come quello dell'emittenza radiotelevisiva. Non possiamo, cioè,

essere condizionati da spinte, posizioni e pressioni delle parti in campo: dobbiamo riaffermare e ricercare l'interesse generale.

Questo è un provvedimento di transizione; lo si è detto ed è vero. Bisogna subito porre mano ad una legge di riordino complessivo che, oltre ogni contrasto tra pubblico e privato, prenda atto di una esigenza nuova e diffusamente avvertita; vada oltre le schermaglie e il contrasto di interessi e punti alla tutela e allo sviluppo degli interessi dei cittadini e degli utenti attraverso norme di garanzia per la gestione dell'etere, che è un bene pubblico; incoraggi programmi di informazione culturale e di intrattenimento, che arricchiscano il processo di evoluzione e di partecipazione; fissi norme efficaci *antitrust* e le faccia rispettare. Ormai abbiamo una lunga esperienza in questo settore, perciò dovremmo compiere uno sforzo comune (Parlamento, Governo, forze politiche, movimenti e forze culturali) per giungere ad una razionalizzazione non dico perfetta, perchè in questo campo la continua evoluzione rende difficile l'approdo perfetto, ma che almeno ci faccia uscire dalla faticosa, ricorrente ricerca di un qualche punto di mediazione e ci faccia quindi guardare agli aspetti di evoluzione del sistema che ormai in Europa e nel mondo segna traguardi diversi. Noi invece siamo qui a rincorrere la «poltiglia» di piccoli gruppi di televisioni private che si fanno la guerra, nel tentativo - svilendo anche la funzione del Parlamento e del Governo - di metterle d'accordo in qualche modo.

Credo che dovremmo uscire da questa condizione che per noi non è certamente la più dignitosa. Una delle possibilità, cui abbiamo accennato e che si può offrire, è quella che abbiamo indicato anche attraverso le iniziative per i satelliti, cioè le nuove tecnologie. Però ogni iniziativa potrebbe essere ritardata o compromessa da contrasti e rivalità, come è stato fino ad oggi nel nostro paese; in questo settore siamo molto indietro.

Nell'ordine del giorno approvato abbiamo invitato e torniamo a invitare il Governo ad assumersi la responsabilità di un'iniziativa, di un coordinamento, per contemperare, da un lato, le esperienze e la professionalità di molte persone o gruppi aziendali che lavorano in questo settore e, dall'altro, le spinte conflittuali che rischierebbero di ritardare ulteriormente la funzione che l'Italia in questo avanzamento tecnologico dovrebbe svolgere.

Un voto favorevole, quindi, anche per quanto di concreto (cioè di risorse) abbiamo previsto per le emittenti locali; speriamo che questi sforzi servano nel senso che non vengano vanificati in un andirivieni tra Camera e Senato come è accaduto per il precedente decreto. Speriamo cioè che questo provvedimento venga approvato. (*Applausi dal Gruppo della DC. Congratulazioni.*)

VISIBELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISIBELLI. Ho l'impressione che con il provvedimento al nostro esame facciamo un passo avanti e due indietro. Ad esempio avevo ritenuto che con l'approvazione dell'emendamento a favore dell'emittenza locale, presentato da numerosi senatori, si fosse imboccata la

strada del riconoscimento dell'impegno e del lavoro delle stesse emittenti locali; invece si è costruito una specie di cavallo di Troia inserendo una precisazione da me non conosciuta, pur avendo seguito i lavori della Commissione, con l'emendamento 11.0.6.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue VISIBELLI). Infatti facendo un po' di calcoli si scopre che anziché il 25 per cento del totale delle somme stanziato in bilancio per la pubblicità, si destina all'emittenza locale il 25 per cento delle somme stanziato per la promozione da realizzare attraverso i sistemi televisivi e radiofonici lasciando il residuale 75 per cento a favore dell'emittenza nazionale. Ho l'impressione che con quella precisazione si sia annullata l'essenza dell'emendamento della Commissione. In Commissione al testo era stata riconosciuta una certa validità. Con quell'aggiunta (invito anche i colleghi a tenerlo presente) si è eliminata la provvidenza che era stata stabilita in favore dell'emittenza locale.

Si tratta inoltre di un passo indietro rispetto alla legge del 1990 anche per altri motivi. In materia radiotelevisiva, i paesi più avanzati, con una maggiore tradizione nel settore (ad esempio, gli Stati Uniti e il Canada), stabiliscono che quando un soggetto vuole aprire una radio o una televisione fa richiesta di una frequenza; le frequenze vengono assegnate rispettando normative internazionali e piani di frequenze per i servizi di telecomunicazione, con definizione nella licenza della dislocazione, delle potenze e delle radiofrequenze. In Italia invece, dal 1976 in poi vi è stato un «arraffa, arraffa!», un *far west*. Nel 1990 abbiamo approvato la legge n. 223 quando il settore era già saturo. Oggi, lo lasciamo tale e quale, con le cosiddette reti nazionali sbilanciate, con talune di esse che operano una copertura totale e ridondante del territorio nazionale e altre che pur lavorando con molta buona volontà vanno a coprire forse il 60 per cento del territorio italiano. Si dovranno chiudere delle emittenti perché non ci sono frequenze disponibili, ma si continuano a lasciarne alcune non necessarie alle grandi televisioni (peraltro in forma non autorizzata dai decreti che pure il Ministro ha emanato). Così lasciamo prosperare il settore nell'«alegalità». Preciso per gli stenografi «alegalità», altrimenti qualcuno potrebbe pensare che secondo noi il settore radiotelevisivo è nella legalità. Dovremmo essere gli eredi del Candido di Voltaire per sostenere che c'è una legalità nel settore dell'etere!

Con questo provvedimento, come è stato affermato anche nell'articolo del professor Pace su «Il Mattino» di Napoli, invece di fare giustizia perequativa, si lasciano le cose come stavano, senza muovere alcunché. Dovremmo veramente dire che stiamo in un «Jurassic Park» televisivo dove si continua a conservare situazioni di «alegalità», come dicevo prima.

D'altro canto, il decreto, nel testo che volete approvare oggi, porta a compimento quell'operazione scellerata di Tele San Marino. Sia detto

per inciso: signor Ministro, ero convinto che si sarebbe tenuto un atteggiamento diverso da parte del Governo, da parte sua specificatamente, come persona e come Ministro, considerate le dichiarazioni dell'8 dicembre 1992, riportate dalla stampa, con le quali, pur consentendo di vedere con grosso favore Tele San Marino, affermava: «Ci sono grossi problemi da risolvere. Il primo è la partecipazione azionaria della RAI che è del 50 per cento e quindi è contraria alla legge Mammi. Il secondo è connesso alla disponibilità delle frequenze. In quelle zone le frequenze sono state tutte occupate, ma se Tele San Marino riesce a recuperare delle frequenze saremo ben lieti di farla rientrare nelle graduatorie dei ripetitori stranieri».

Il problema cui accenna il Ministro in questa sua dichiarazione dell'8 dicembre 1992, onorevoli colleghi, ma principalmente colleghi dell'Emilia Romagna, non è di poco conto. Voglio ricordare, come riportato anche dalla stampa del 28 marzo 1993, che proprio in quel periodo il consiglio regionale dell'Emilia Romagna ha approvato una risoluzione che chiedeva «la sospensione temporanea del nullaosta per la partenza della TV di San Marino il cui segnale viene a coprire quello di un'emittente regionale romagnola» (cito da «la Repubblica» del 28 marzo 1993).

D'altra parte bastava aver letto il 21 aprile 1993 il quotidiano «Il Sole-24 Ore» per vedere che addirittura la protesta per l'eventuale occupazione del canale 51, utilizzato in Emilia dall'emittente ErreUno-TV, autorizzata dal Ministero ed in attesa di concessione. Evidenzio, *per incidens*, sempre nello stesso articolo anche la grossa protesta di tredici emittenti dell'Emilia Romagna delle quali si faceva portavoce Adriano Giuliani, direttore commerciale di Rete7, una delle tredici firmatarie, controllata al 90 per cento dalla Lega delle cooperative (un'aggregazione non certo nostra) che dice, senatore Rognoni, «Si vuole far rientrare in gioco - questo sostiene Adriano Giuliani - chi ha venduto tutto, frequenze comprese, a reti nazionali poi fallite come Pathè TV7».

Tele San Marino, rappresenta una forma di lottizzazione, potremmo anche dire di trilottizzazione consociativa e pentapartitica. Talchè è inutile stare qui nel Senato della Repubblica a rappresentare le volontà di eliminare la lottizzazione, se si continua a mantenere e a fare andare avanti Tele San Marino, di cui è democristiano il direttore, Gianmaria Bruscolini, ex capo redattore della sede RAI di Ancona, e socialista il vice direttore, Mario Corbellini, che arriva dalla sede RAI di Bologna: questo perchè si tratta di un'emittente estera, internazionale! Nel consiglio di amministrazione poi troviamo rappresentanti tipo De Biagi, Lonfernini e Moretti, per la DC, Fioni e Guardigli per il PDS; troviamo rappresentato financo il Partito liberale, con Sansoni, presidente del collegio sindacale e il PSDI con Alfredo Pieroni. D'altro canto lei, signor Ministro, lo dovrebbe sapere bene, perchè si è incontrato nella sede del Partito socialdemocratico a Rimini con Augusto Casali, segretario di Stato per le telecomunicazioni, socialdemocratico. Ci sono state anche delle contestazioni da parte nostra, perchè i Ministri per gli affari esteri non si riuniscono, fino a prova contraria, nelle sedi dei partiti cui appartengono; teoricamente si dovrebbero incontrare nelle sedi istituzionali.

Continuando su Tele San Marino devo dichiarare che - lo dico senza ipocrisia - c'era stata una ferma presa di posizione del povero senatore Libertini, che nell'ottobre dell'anno scorso presentò in proposito un'interpellanza (che andrebbe letta attentamente) senza ricevere risposta. Proprio per continuare quella battaglia ideale del senatore Libertini, mi compiaccio di ripresentare a mia firma il medesimo testo di quell'interpellanza dell'ottobre del 1992, con l'augurio che tutti i quesiti pungenti e puntuali che il senatore Libertini pose ottengano finalmente risposta da parte del Ministero.

Ancora una volta nel settore della televisione esaminiamo decreti «carrozzone», decreti *omnibus*. Si parte dalla sistemazione dell'emittenza locale e si trova la sistemazione di Tele San Marino. Addirittura si voleva provvedere a sistemare chi non aveva diritto a trasmettere in codice: insomma un sentiero disseminato di trappole dove bisogna stare molto attenti.

Dopo due giorni di impegno, colleghi, non pensiate di aver risolto qualcosa. Oggi poniamo solamente un coperchio su una situazione che si protrae da lungo tempo. L'impegno col quale ci dobbiamo lasciare è di rivederci a breve per una sistemazione organica del «Jurassic Park» dell'etere. Il collega Conti ed altri senatori, in Commissione ed in Aula, hanno evidenziato che ormai non è più possibile aspettare per la riforma del settore radiotelevisivo, specialmente per quel che riguarda la RAI.

Signor Ministro, onorevoli colleghi, dinanzi a noi abbiamo il fallimento dell'iniziativa che avete voluto, chiamando i cinque «vergini», quelli che voi chiamate professori; essi costituiscono un governo autorevole, perfetto per una fase di transizione, ma privo di orizzonte e di vera legittimazione. Devono gestire una società per azioni di proprietà pubblica, che vende pubblicità, offre un prodotto e riscuote tasse dai cittadini per fornire un servizio. Onorevole Ministro, colleghi, nel mondo intero non esiste e non esisterà mai un simile mostro aziendale, politico e giuridico.

Tra l'altro assistiamo a fenomeni di grave discriminazione politica. Si continua con le lottizzazioni. Mi domando, ad esempio, colleghi, se è finita l'epoca della lottizzazione, della spartizione dei posti per correnti e tessere politiche; perchè a dirigere il TG1, la «corazzata», il telegiornale più seguito, non è stato chiamato un ottimo giornalista come Curzi? Invece si è affidato l'incarico a Volcic.

Se il criterio da adottare doveva essere quello della professionalità e della competenza - ripeto provocatoriamente la domanda, proprio io del Movimento sociale italiano - perchè non è stato scelto Curzi, anzichè Volcic? Ed ancora, mi dovete spiegare in base a quale logica, a quale giustizia la televisione di Stato, quella che tutti i cittadini pagano e che teoricamente dovrebbe svolgere un servizio pubblico, pratica l'epurazione sistematica, continua, costante delle iniziative del Movimento sociale italiano, di quello che fanno il suo segretario politico o i suoi candidati. Addirittura, negli elenchi delle ripartizioni temporali pubblicati a seguito della protesta avanzata dalla Lega, il Movimento sociale italiano non era neanche riportato. Abbiamo già rivolto al Governo un'interrogazione chiedendo di farci sapere perchè ciò avvenga, nonostante i cinque «vergini» che i Presidenti del Senato e della

Camera, in piena autonomia, sono andati a cercare con il lantermino, come Diogene che andava cercando l'uomo.

Per questi motivi ci riteniamo inappagati dal decreto-legge al nostro esame che, come abbiamo detto prima, sta a rappresentare il perpetuarsi del «Jurassic Park» dell'etere italiano. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN. Congratulazioni).*

PAIRE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAIRE. Signor Presidente, colleghi, rendendoci conto della necessità di andare verso il superamento della legge Mammi, in attesa di una precisa proposta di riordino complessivo della materia e in particolare delle concessioni radiotelesive, avendo come punto di riferimento fondamentale il concetto di libertà di espressione e di libera concorrenza che deve regolare anche lo strumento radiotelesivo, rendendoci altresì conto dell'importanza fondamentale di questo strumento per il contributo che può dare all'elevazione soprattutto culturale della nostra comunità, noi liberali dichiariamo il nostro voto favorevole al provvedimento in esame, pur con qualche perplessità.

Il Trattato che è stato firmato a suo tempo dal Governo con la Repubblica di San Marino, ad esempio, ci lascia molto perplessi perché consente ad un piccolo Stato di svolgere una notevole attività economica utilizzando il territorio e la popolazione della Repubblica italiana. Il Governo farebbe bene, in vista della proposta di riordino, a rinegoziare quel Trattato. *(Applausi dal Gruppo liberale e del senatore Carpenedo).*

GIUNTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIUNTA. Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori, il decreto-legge che andiamo a convertire in legge rappresenta l'ennesima soluzione ponte al problema di un assetto definitivo, stabile, basato sulla certezza del diritto, della comunicazione radiotelesiva. Il relatore, senatore Rognoni, ha riconosciuto l'esistenza di una determinazione politico-parlamentare a superare la legge n. 223 del 1990, la cosiddetta legge Mammi. In verità, che si dovesse superarla si è cominciato a dirlo fin dal momento della sua approvazione e si è continuato a ripeterlo poi. A maggior ragione, non si capisce perché, in questi tre anni, si sia continuato a rappezzare il sistema messo in piedi da quella legge con il risultato di aggravarne i difetti invece di colmarne le lacune, quando sarebbe stato necessario ed oltre tutto più rapido e più proficuo riscrivere la legge.

Non possiamo quindi che continuare a manifestare contrarietà al ricorso continuo a provvedimenti tampone, a proroghe, ad aggiustamenti, ad interminabili mediazioni tra i giganteschi interessi sottesi alle problematiche della comunicazione radiotelesiva che si svolgono in queste Aule.

È necessario che l'aria nuova che si è cominciato a respirare con l'approvazione della legge sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI continui a soffiare. Quella legge fissa in due anni il termine entro il quale va finalmente – e sottolineo il significato di «finalmente» – ridefinito l'assetto complessivo dell'emittenza radiotelevisiva.

L'incapacità di sciogliere i nodi di questo settore ha creato una situazione di precarietà generale, perdurando la quale esercitare l'impresa di editore radiotelevisivo significa muoversi in un mare in cui il pesce grande mangia quello piccolo, senza tanti complimenti. So che questa lamentela è stata spesso formulata dall'editore del polo televisivo privato antagonista di quello pubblico, ma non è a lui che penso in questo momento, visto che ciò non gli ha certo impedito di crescere a dismisura, essendo egli già forte. Penso piuttosto al fatto che in una materia così delicata per una società avanzata non ci sia nessuno – operatori, utenti o editori – che possa dire di avere diritti ed obblighi certi.

Il relatore Rognoni ha scritto che con questo decreto, modificato dal Parlamento, si entra in un periodo di transizione. Direi che il periodo di transizione è già in corso ed è durato troppo: bisogna chiuderlo, onorevoli colleghi, e al più presto. Nel campo della regolamentazione della comunicazione radiotelevisiva l'Italia è insopportabilmente in ritardo.

Detto questo, non si può non riconoscere che il decreto ha subito correzioni significative ed apprezzabili nel corso del suo ormai lungo cammino parlamentare. Tali considero soprattutto le regole dettate a tutela dell'emittenza locale fino ad oggi trascurata; penso alle disposizioni sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, per riequilibrare un mercato pubblicitario sviluppatosi con un meccanismo selvaggio di accaparramento di risorse.

Sono state introdotte, inoltre, regole per dare maggiore certezza: la disattivazione degli impianti delle imprese fallite; il termine del 30 novembre per regolarizzare la posizione, pena il non rilascio delle concessioni. Sono tutte disposizioni finalizzate a fare ordine nel settore che spero non siano nuovamente messe in discussione con nuove proroghe, deroghe e così via, magari giustificate dal Governo con l'incapacità dei suoi uffici di farle rispettare.

Altrettanto positiva è, ai nostri occhi, la riduzione ad otto delle emittenti nazionali che avranno la concessione. Ricordo che si partì da una ipotesi di ben dodici emittenti nazionali. Dicemmo subito che erano troppe e che nessun paese aveva tante reti generaliste. In occasione della discussione della conversione in legge del decreto-legge n. 407 del 19 ottobre 1992, proprio io sostenni che il criterio che doveva guidare la definizione del piano delle frequenze doveva essere quello di non concedere un bene tanto scarso quale è una concessione nazionale, a chi raccoglie un pubblico di poche centinaia di migliaia di utenti. Vedo con piacere che questo punto di vista ha finito con il fare breccia, conducendo a posizioni più realistiche.

Al tempo stesso dobbiamo dirci del tutto insoddisfatti per la soluzione data al problema di Tele San Marino.

Infine, c'è la questione delle pay-tv. La soluzione adottata con gli emendamenti approvati è realistica. Dobbiamo infatti prendere atto dell'arretratezza tecnologica del nostro paese nel campo della predisposizione dei nuovi sistemi nella trasmissione di informazione. Nè il

ricorso al cavo nè il ricorso al satellite sono oggi concretamente disponibili in Italia ed il tempo originariamente previsto dal Governo per il passaggio a questi sistemi per le tv criptate non era realisticamente rispettabile. Probabilmente dopo un anno si sarebbe scoperto che questo passaggio è impossibile e il Ministro sarebbe stato pronto ad offrire un nuovo decreto urgente concedendo alle *pay-tv* una proroga di altri anni prima di cambiare sistema di trasmissione e liberare frequenze televisive (la perpetuazione all'infinito del precario, insomma).

La soluzione adottata in Commissione e oggi qui in Aula ha il merito di guardare un po' più avanti nel tempo e di disporre un passaggio graduale anche nei confronti degli utenti che hanno sottoscritto abbonamenti alle emittenti criptate.

Per rendere funzionali i nuovi mezzi di trasmissione dell'informazione, non ci si può illudere, c'è bisogno di un lasso di tempo assai maggiore di quello previsto nel decreto. D'altronde questa è un'esigenza ineludibile se si vuole dare al sistema italiano delle telecomunicazioni uno stimolo, un'efficienza ed un aggiornamento tecnologico in linea con gli *standards* internazionali.

L'altro argomento a favore di un lasso di tempo più ragionevole per la conversione dei mezzi di trasmissione è che in questo modo sarà consentito alla ricerca nazionale di procedere nello sviluppo della tecnologia del satellite, nonchè, come ha detto giustamente il relatore, senatore Rognoni, di modificare le convenzioni con le società concessionarie di servizi di telecomunicazione anche per venire incontro più adeguatamente alle esigenze della comunità italiana all'estero.

Per questi motivi il Gruppo repubblicano darà un voto favorevole al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo repubblicano*).

NERLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NERLI. Signor Presidente, voglio ricordare molto brevemente che all'inizio del suo *iter* il decreto conteneva una serie di pasticci; esso oggi esce da quest'Aula contenendo ancora pasticci. La discussione stessa che si è sviluppata su di esso ci dimostra che c'è bisogno di arrivare rapidamente alla riforma complessiva della legge Mammi e del sistema. Non è più possibile, infatti, andare avanti in una materia così importante e delicata con continui rattoppi.

Ogni volta che si affronta o si risolve un aspetto del problema si aprono contraddizioni a catena, sulle quali agiscono in maniera indifferenziata spesso (non sempre, naturalmente) gruppi di pressione e di potere. Questo settore allora va sottratto a simile ginnastica, non può più essere consentita, se vogliamo, una riforma democratica del sistema dell'informazione.

A questo proposito, signor Presidente, chiedo al Governo che cosa ne è stato dell'ordine del giorno votato da quest'Aula alcuni mesi fa con il quale si impegnavano il Governo ad indire la prima Conferenza nazionale sul sistema dell'informazione. Non se ne sente più parlare, salvo poi ascoltare in qualche intervista alcuni Ministri (in verità non il ministro Pagani) che si fanno belli annunciando che sarà indetta questa

Conferenza. Poichè si tratta di un fatto necessario oltre che dovuto, vorrei chiedere al Governo e ai Presidenti delle Camere a che punto è l'approntamento di questa Conferenza che, come tutti avevamo stabilito nell'ordine del giorno, avrebbe dovuto tenersi entro l'autunno di quest'anno.

Concludo, sostenendo che a mio avviso chi ha respinto l'emendamento teso a consentire migliori condizioni operative e societarie alle piccole emittenti, quelle con un fatturato inferiore ai 200 milioni annui, ha commesso un grave errore. In questo modo infatti non favoriremo la selezione del settore nè la ripresa delle tv e delle radio più piccole e deboli.

Elencati i limiti di questo decreto, mi resta solo da annunciare che forse è questa l'ultima volta che voteremo a favore di un provvedimento simile. Difficilmente il PDS potrà ripetere il suo favore per la conversione di un decreto pasticciato e che opera solo dei rattoppi.

Va ascritta a merito del relatore l'introduzione delle norme a salvaguardia delle tv locali, delle tv minori, che costituiscono passi avanti compiuti, piccoli ma importanti. Unicamente in virtù di essi noi daremo il nostro voto positivo alla conversione del decreto.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, devo dire innanzi tutto che non è stato facile per il nostro Gruppo decidere di dare un voto favorevole sul provvedimento in esame. Come hanno già detto altri colleghi intervenuti nel dibattito, esso tutto sommato non ci soddisfa e non ci convince. Quindi, anche se il mio Gruppo darà un voto favorevole, lo farà con molte riserve e con molte critiche.

È stato detto che questo è un provvedimento ponte. Signor Presidente, non vorrei che fosse come quei ponti di barche che vengono realizzati su un fiume in attesa della costruzione di un ponte in muratura e, poichè questo non viene mai costruito, alla fine vengono spazzati via da un'ondata più forte, lasciando così separati gli abitanti di una riva da quelli dell'altra.

Signor Presidente, con questi piccoli provvedimenti si è intervenuti non a tappe, ma a toppe, su un tessuto che non regge più. Bisogna varare davvero una riforma seria. Pertanto, signor Ministro, staremo molto attenti e vedremo se si procederà davvero alla riforma della legge n. 223 del 1990 (la cosiddetta legge Mammi) e alla predisposizione di un regolamento, nell'ambito del quale dovranno essere adeguatamente collocati alcuni aspetti, per noi irrinunciabili e molto importanti, che avevamo proposto di introdurre in questo decreto-legge mediante la presentazione di alcuni emendamenti. È necessario il sostegno ad un sistema di impianti di radio e di telediffusioni, quale è quello espresso dalle reti locali, che sono un patrimonio, una ricchezza ed una risorsa che noi vogliamo mettere a disposizione della diffusione della cultura, nel rispetto della pluralità del dibattito. Noi auspichiamo e lavoreremo affinché ciò accada.

Il canone, da appannaggio di una struttura (la RAI, società per azioni) deve diventare una risorsa per tutto il servizio radiotelevisivo, pubblico e privato; bisogna tener presente che così come le frequenze sono un patrimonio pubblico (l'ha sostenuto lei, onorevole Ministro, quando è intervenuto in relazione ad alcuni emendamenti) altrettanto devono esserlo le risorse.

Onorevoli colleghi, si dovrà procedere veramente ad una riorganizzazione delle frequenze e ad una loro redistribuzione, ovviando all'inconveniente delle interferenze e delle sovrapposizioni che non si sono volute o potute superare in questa sede, e si dovrà manifestare particolare attenzione nei confronti di chi compie e ha compiuto sforzi enormi per rimanere sul mercato, nell'ambito del quale si registra una concorrenza spietata, senza esclusione di colpi, che ha indotto molte piccole reti a ricorrere, in modo massiccio, alla pubblicità, a telepromozioni e a vendite, abbassando il livello del loro prodotto. Ciò che noi auspiamo è che nella riorganizzazione e ridefinizione delle concessioni si proceda con rigore e con chiarezza, stabilendo che tutti sono soggetti ad un vincolo di servizio pubblico e al rispetto della trasparenza e della pluralità. Signor Ministro, noi insistiamo molto su questo più che su altri dettagli, non irrilevanti, che potremo affrontare nel dibattito che si svolgerà quando verrà presentato il nuovo provvedimento. Insistiamo su questo aspetto, perchè si assiste (come risulta dai giornali e come possiamo cogliere in molte vicende, anche se non in maniera esplicita) ad un movimento di uomini e di capitali, ma anche di debiti (in questo settore si agitano molte cose), che non depone per un atteggiamento di fiducia: a partire dalla RAI, società per azioni. Lo dico al Presidente del Senato ed al Ministro affinché egli lo riferisca al Presidente del Consiglio dei ministri: il mio Gruppo parlamentare, in occasione della discussione del provvedimento sulle nomine RAI, anticipò un giudizio non proprio positivo. Quando si trattò della nomina dei cinque professori, dei cinque saggi che dovevano «governare» la RAI, che dovevano razionalizzare (almeno così si disse), chiarire e migliorare il servizio, porre fine alla lottizzazione, avemmo una sana diffidenza pensando e dubitando fortemente che questo sarebbe accaduto. Purtroppo fummo buoni profeti, prevedendo un processo non di razionalizzazione ma di normalizzazione, che è quello che si sta verificando. Vorrei che qualcuno avesse visto i programmi di ieri sera per rendersene conto; basta vedere e sapere di liti interne, di vendette incrociate e anche la scelta di cancellare una rete (RAI 3) sulla quale ormai si discute da tanto tempo, nonostante tutto ciò che ha promosso sul piano del dibattito anche vivace proprio per un certo modo di fare cultura e informazione. Siamo noi a dire questo, signor Ministro, che non siamo mai stati proprio favoriti dalla terza rete.

Comunque, colgo questa occasione per far arrivare ai giornalisti che scioperano a difesa di una libertà di antenna la nostra solidarietà, «a prescindere» come diceva la buonanima di Totò.

Mi auguro davvero che si vada verso il riordino di questo settore e dico con molta sincerità che se non fosse necessario licenziare questo provvedimento per dare una prima risposta a tutte quelle migliaia di reti piccole e medie che hanno fatto sul territorio una informazione spesso più attenta e aperta e perchè no, diciamolo pure, più democratica delle

reti nazionali, di quelle grandi reti che invece hanno avuto la presunzione di detenere il monopolio dell'informazione, se non fosse per questo, ben altro sarebbe stato il nostro giudizio e quindi anche il nostro voto.

Noi, signor Ministro, l'aspettiamo al varco - lo diciamo con molta bonomia - perchè in tempi brevissimi possa mettere mano ad una legge che, superando finalmente la legge Mammì, rimetta ordine nella materia, così come del resto è stato fatto con tentativi anche positivi per altri settori, dai porti agli appalti senza che *lobbies* potenti condizionino quelle scelte che debbono tendere a ristabilire condizioni di chiarezza, di pari dignità tra gli operatori del settore.

È con questo auspicio e con la speranza che veramente si vada in questa direzione, che noi - torno a ripeterlo - con molte riserve e con un contenuto molto critico votiamo a favore di questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista e del PDS e del senatore Conti. Congratulazioni).*

Presidenza del vice presidente GRANELLI

SCAGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAGLIONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, in quest'Aula è stato approvato un ordine del giorno da noi proposto che sostanzialmente sollecita quel decentramento che la Lega ritiene indispensabile anche per una corretta politica in ambito radio-televisivo. Ma questo decentramento già ci pare disatteso dai fatti in seno alla dirigenza RAI-TV.

L'incontro-confronto tra il presidente Demattè e il direttore Locatelli ed i membri della Commissione di vigilanza sulla RAI-TV non ha certo sortito risultati di chiarezza nè ha dissipato i tanti dubbi sorti dall'esame del loro piano di ristrutturazione. A domande chiare ci sono state risposte generiche. La Lega Nord ha espresso viva preoccupazione per la mancata realizzazione, sia pure sul piano preventivo, di quel decentramento che avrebbe dovuto essere alla base di un serio voltar pagina nella dissenata politica amministrativa e produttiva della RAI-TV.

Adesso, dopo l'esame di questo decreto-legge in Aula, alcune domande sono d'obbligo: sino a che punto saranno penalizzate le emittenti private? Poco o nulla è stato deciso per incentivarle e render loro possibile un cammino dignitoso tra i tanti perigli di questo decreto-legge e tra i tanti perigli delle otto emittenti nazionali? L'unico dato vistoso e opinabile è l'*escalation* di Tele San Marino per cui esiste un trattamento di favore davvero criticabile.

Altre domande: perchè non si parla più di una rete RAI-TV a Milano? Qual è il destino delle sedi regionali? Da quanto si è capito le sedi verranno private del tutto di ogni autonomia e di ogni struttura che non sia biematicamente esecutiva. Il presidente Demattè ha dichiarato, con

un certo candore, che i centri di produzione di Napoli, Torino e Milano potranno riservare qualche sorpresa e saranno magari in grado di produrre bene. È forse il caso di ricordargli che prima del dissennato centralismo erano proprio questi centri di produzione a realizzare i programmi più importanti: dai romanzi sceneggiati alle riviste. Sono questi i programmi che adesso latitano nella programmazione, come è stato più volte accennato, delle serate assolutamente insensate che caratterizzano l'odierna programmazione RAI-TV.

Nulla ancora è stato detto su un fenomeno che, malgrado le dichiarazioni di trasparenza più volte reiterate, diventa sempre più preoccupante: ogni sede regionale che ospita un telegiornale compie una serie di abusi e si comporta in modo feudale. Ne fanno fede le vibranti proteste del senatore Bosco per Trieste e del senatore Biscardi per il Molise; entrambi lamentano il comportamento fazioso e discriminatorio delle redazioni giornalistiche locali, ma di questo ovviamente nulla si dice e non si prende alcun provvedimento. Inoltre, il disegno di legge al nostro esame è decisamente povero di qualsiasi tipo di agevolazione per quelle emittenti locali private che, tutto sommato, rappresentano da parecchi anni le vere voci libere. Insomma il provvedimento poco esprime ed altrettanto poco promette; per tali motivi voteremo contro. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva».

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale» (1544) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», già approvato dalla Camera dei deputati e inserito questa mattina all'ordine del giorno.

Ricordo che la votazione finale, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento, avrà luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori e pertanto è autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

RIVIERA, relatore. Signor Presidente, abbiamo concluso qualche ora fa in Commissione l'esame del disegno di legge che il Ministro

dell'interno ha presentato in modifica ed integrazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale. Con il provvedimento al nostro esame si introducono delle modifiche a seguito dell'esperienza effettuata con il turno elettorale del giugno scorso, tendenti a migliorare il contenuto della legge n. 81 in vista del prossimo turno elettorale. Considerando che il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati è importante che anche il Senato lo approvi in tempi brevi. Gli articoli riguardano la convocazione del primo consiglio comunale e provinciale dopo l'elezione; si tratta di un aspetto della legge n. 81 sul quale si erano manifestate alcune interpretazioni non omogenee, così come sugli aspetti relativi al rapporto numerico tra i due sessi nelle liste dei candidati (che è stato un argomento molto discusso), alla presentazione dei contrassegni, alla durata delle operazioni di voto e alle dimissioni dei consiglieri.

La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso contrario, provvede in via sostitutiva il prefetto. La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'Assemblea, ove previsto dallo Statuto.

La seduta poi prosegue sotto la presidenza del presidente eletto, ovvero del consigliere anziano.

Il comma 2-*quater* prevede poi: «Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2-*ter*, occupa il posto immediatamente successivo». Abbiamo infatti constatato che dopo il turno elettorale del giugno scorso i consigli comunali in molti casi hanno avuto delle difficoltà interpretative sul testo della legge n. 81 per quanto riguarda questi due importanti passaggi.

Un altro aspetto importante riguarda il rapporto tra i due sessi nelle liste di candidati. Esso viene determinato nell'articolo 2 al comma 1 per quanto riguarda i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e al comma 2 per quanto riguarda invece i comuni con popolazione superiore. Nel primo caso si prevede: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati». Nel secondo caso si prevede invece: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati».

L'articolo 3 fa riferimento ai contrassegni, che devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati. Come sappiamo nelle ultime elezioni amministrative questa variazione non era stata introdotta rispetto alle elezioni politiche precedenti, e quindi di fatto i contrassegni erano stati riportati in bianco e nero.

L'articolo 4 riguarda invece la verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti o ai due terzi, a seconda del tipo di comune, dei consiglieri assegnati. In

caso di mancata verifica, vengono invitati i delegati di lista a ripristinare tale rapporto. Scaduti i termini, la Commissione provvede a ricusare la lista in questione.

L'articolo 5 sostanzialmente riprende questo concetto, mentre nell'articolo 6 è contenuto l'ultimo elemento importante riguardante le operazioni di voto che, come sappiamo, si svolgono nell'arco di un'unica giornata, di domenica, dalle ore 7 antimeridiane alle ore 22. A quel punto, dichiarata chiusa la votazione, il presidente di seggio dovrà effettuare le operazioni previste mentre lo scrutinio avrà inizio la giornata successiva alle ore 7 del mattino. È questa una norma importante perchè si sono registrati anche casi in cui il procrastinarsi dei lavori di scrutinio ha evidentemente fatto sì che la stanchezza abbia prevalso con la conseguenza di uno svolgimento delle operazioni previste non completamente corretto.

Infine, l'articolo 7 fa riferimento alle dimissioni dalla carica di consigliere con una precisazione ulteriore. Si prevede infatti che tali dimissioni siano presentate dai medesimi consiglieri ai rispettivi consigli e che esse siano irrevocabili e non necessitino più di una presa d'atto, come avveniva in passato, mentre diventano efficaci una volta adottate dal consiglio le relative delibere di surroga.

Questo è sostanzialmente il contenuto delle modifiche predisposte dal Ministro dell'interno. Abbiamo poi oggi esaminato in Commissione una serie di emendamenti sui quali mi permetto di anticipare un'osservazione di ordine preliminare. Sostanzialmente voglio invitare i presentatori degli emendamenti a tener conto del fatto che abbiamo veramente tempi molto stretti, se vogliamo utilizzare queste norme per il prossimo turno di elezioni amministrative di novembre. Pertanto, una mancata approvazione del testo così come già approvato dalla Camera dei deputati comporterebbe quasi sicuramente l'accantonamento del disegno di legge e quindi il conseguente non utilizzo delle norme in esso previste nelle prossime elezioni amministrative.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Marchetti. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, ringrazio il collega Riviera per la puntuale esposizione in ordine al disegno di legge che reca modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81.

Contro tale legge ci siamo battuti con grandissimo vigore, perchè vi abbiamo visto il segnale primo, in termini di legge elettorale, del sistema maggioritario che si voleva introdurre in sostituzione di quello proporzionale, per semplificare un sistema politico nel quale la rappresentanza effettiva della società sarà estremamente ridimensionata.

Il nostro giudizio non è cambiato neanche alla luce delle prime esperienze che vi sono state. Successivamente, per le leggi elettorali per la Camera e per il Senato sono state compiute scelte che ulteriormente rendono difficoltosa un'effettiva rappresentanza della società. Infine, dalle prime esperienze della legge per i comuni e per le province è emersa la necessità di modificare il testo approvato.

Le modifiche necessarie sarebbero ben più ampie. Lo stesso Ministro, pur muovendosi nell'ottica delle scelte compiute dal legislatore - che non condividiamo - ha sottolineato l'esigenza di modifiche più profonde. La stessa associazione dei comuni ha fatto pervenire in data odierna una nota, in parte di critica, che sottolinea l'esigenza di ulteriori modificazioni del testo della legge n. 81 del 1993.

Viene usato ora l'argomento dell'urgenza per affrontare queste prime modifiche, ma in realtà è un'urgenza creata, perchè su alcune questioni, del resto del tutto marginali, si poteva intervenire già prima. Per esempio, gli articoli 1, 6 e 7, cui si riferiva il collega Riviera, sono tutte norme che potevano già essere migliorate, riguardando alcuni problemi marginali, che pure è necessario affrontare. La modifica forse più urgente è contenuta nell'articolo 1, ma anche se il Parlamento vi provvedesse tra un mese, vi sarebbe il tempo per affrontare il problema che si vuole risolvere con questa normativa, proprio perchè non c'è nessuna particolare urgenza.

Accanto alle modifiche, discutibili alcune, apprezzabili altre, che vengono proposte, si affronta un problema importante che è stato oggetto di approfondita discussione in Senato in occasione dell'approvazione della legge n. 81 e sul quale si creò una maggioranza assai diversa rispetto a quella che ha votato la legge nel suo complesso. Si è verificato, cioè, in Senato un rimescolamento delle carte, una ricomposizione dei Gruppi intorno a questo problema in maniera assai diversa rispetto alla maggioranza che ha sostenuto e votato a favore della legge: è la questione della rappresentanza dei sessi.

Su tale questione il Senato e la Camera erano giunti ad una soluzione che potremmo definire promozionale, con la quale si faceva carico dell'esigenza di stimolare, di promuovere, di rendere più agevole la presenza delle donne nelle liste elettorali e la loro possibilità di accesso alle sedi della rappresentanza. Si trattava di una soluzione che non aveva un carattere cogente bensì di indirizzo: la disposizione secondo cui «di norma» occorre andare ad un certo rapporto tra i sessi nella formulazione delle liste elettorali. Era di tutta evidenza che con quella formulazione non si intendeva porre una norma che avesse, appunto, un carattere cogente. Tuttavia il nostro è un paese bellissimo, libero, in cui giustamente vi sono tante opinioni alcune delle quali aventi un valore istituzionale che va rispettato; anche queste, però, restano delle opinioni. Mi riferisco a quelle dei giudici, nel caso specifico di quelli amministrativi, opinioni di vario tipo che però hanno creato una situazione per cui quel «di norma», che a mio parere era del tutto chiaro che non avesse carattere cogente, è diventato invece per una serie di giudici amministrativi una norma imperativa, cui non si può derogare. Siamo arrivati al punto che lo stesso Consiglio di Stato, in seduta plenaria, si è orientato in questa direzione e pertanto il Ministro ha sentito l'esigenza di affrontare il problema per proporre una sua soluzione.

Per la verità, la soluzione che il Ministro aveva presentato alla Camera dei deputati era un po' diversa rispetto a quella cui l'altro ramo del Parlamento è poi pervenuto. Noi, però, ora affrontiamo il problema nei termini in cui ce lo ha trasmesso la Camera dei deputati. Allora io sostengo che la soluzione cui si è giunti è peggiorativa rispetto al testo che il Parlamento aveva precedentemente votato e sul quale si poteva

comunque tornare per rendere più chiara una volontà che era stata considerata tale dalle Camere ma non da chi doveva applicare le conseguenti norme. Intendo dire che, a fronte di un certo tipo di interpretazione, non andava considerata obbligata la strada che il Ministro, parzialmente, e ancor più la Camera dei deputati hanno imboccato. Si sarebbe potuti andare in direzione opposta, nel senso di fornire un'interpretazione autentica e più chiara – se così si può dire – della formula «di norma» prevista nel testo originario. È stata invece scelta un'altra strada che ci porta ora ad una soluzione per la quale in sostanza nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore, a seconda dei casi, ai tre quarti o ai due terzi dei consiglieri assegnati. Ciò impedisce di tener conto effettivamente della realtà e condurrà non ad una promozione della presenza di entrambi i sessi e quindi di una più ricca rappresentanza, ma ad un'amputazione della democrazia, ad un incremento delle liste incomplete; questa sarà infatti la conclusione, un incremento delle liste incomplete. Anziché mettere in piedi una normativa che spinga, nei limiti del possibile, ad avere liste complete, introduciamo una normativa tendente ad incrementare e favorire la tendenza alle liste incomplete oppure ad un completamento artificioso delle liste stesse.

Questa è la soluzione che oggi ci viene proposta. Il testo è modesto rispetto alle esigenze che poniamo di fronte alla legge a suo tempo approvata: è necessario riaprire un discorso democratico e sulle riforme elettorali che recuperi le esigenze vere della rappresentanza. Tale testo in qualche punto tocca questioni marginali ed introduce alcuni miglioramenti e perfezionamenti ma nella sua norma essenziale e più importante è peggiorativo. Pertanto, siamo fermamente contrari nel complesso a questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Salvato. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, vorrei usare il tempo a mia disposizione per insistere su una questione molto delicata che già è stata posta dal senatore Marchetti e per anticipare che non intendiamo ritirare gli emendamenti presentati.

La questione molto delicata alla quale il mio Gruppo ed io personalmente diamo molta importanza riguarda la soluzione studiata alla Camera sulla rappresentanza di un terzo o di due terzi di un sesso. Ci troviamo di fronte ad una norma dettata non dall'urgenza ma da altro: ad esempio, da una arroganza interpretativa di una norma e dal non voler prendere atto di un dibattito che si è svolto al Senato quando della questione abbiamo discusso con equilibrio e saggezza. Abbiamo denunciato la questione politica relativa alla presenza di poche donne in Parlamento e nei consigli comunali e regionali. Tuttavia, ognuno di noi – e soprattutto noi come donne – sapeva che su tale questione occorreva lavorare poichè i cambiamenti vanno prodotti sul terreno della politica. Avevamo scelto la formula «di norma» che ha ricevuto interpretazioni contraddittorie: si è preso atto di una sentenza del Consiglio di Stato, a mio avviso legittima ma non accettabile, in modo meccanico. Si poteva e si può sostituire «di norma» con un'altra

espressione che indichi la linea di tendenza. Infatti, attraverso il nostro emendamento 2.2 proponiamo di inserire la parola «tendenzialmente».

Se sarà accettata la proposta di considerare le donne come la «riserva indiana» delle liste o di ritenere che le liste che non prevedono una presenza adeguata di donne siano presentate in modo ridotto rispetto ad altre, con problemi delicatissimi anche di natura costituzionale, ritengo sia necessario sopprimere completamente la norma che ha introdotto la presenza di un terzo obbligatorio di un sesso. Come donna ritengo non accettabile una cultura che ancora parla di quote e di riserve.

Tra le donne c'è un altro dibattito: è un dibattito molto consapevole perchè riteniamo che il terreno della politica debba appartenerci per intero. Non possiamo farci strumento di riforme che altro non rappresentano se non un arretramento rispetto al sentire, alla cultura, alla coscienza civile delle donne. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

RIVIERA, *relatore*. Signor Presidente, desidero confermare la validità del disegno di legge che tiene conto di alcune incongruenze manifestate sul recente testo approvato all'inizio dell'anno.

I problemi sollevati in particolare dal collega Marchetti non mi trovano d'accordo. Sostanzialmente sono convinto anch'io che la normativa può essere migliorata, non è questo però il tema oggi in discussione. Presentando il provvedimento in titolo il Ministro dell'interno si è invece preoccupato di ovviare a tutti quegli inconvenienti che si sono verificati in sede di presentazione delle liste, di operazioni di voto e di convocazione dei consigli comunali e provinciali. Mi sembra allora che con molto realismo il disegno di legge superi quelle insufficienze.

Una valutazione a sè merita poi la questione relativa al rapporto numerico tra i due sessi all'interno delle liste. Al riguardo mi è sembrato che la collega Salvato temesse che si tornasse a rimettere in discussione la normativa rispetto alla quale il Parlamento si è già in modo esplicito pronunciato qualche mese fa al momento dell'approvazione della legge n. 81. A mio avviso la cancellazione dell'espressione «di norma» porta chiarezza ed evita che tornino a riproporsi quelle interpretazioni del disposto legislativo che in molti comuni di fatto hanno portato ad una presenza dei due sessi nelle liste non corretta rispetto a quanto previsto dalla legge. Mi sembra invece che con il provvedimento in discussione venga fatta chiarezza e non sussistano più dubbi interpretativi rispetto alla normativa in vigore.

Caldeggio allora l'approvazione del provvedimento e invito l'Assemblea a respingere gli emendamenti che sono stati presentati al testo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* DELL'OSSO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo solo brevemente la parola innanzi tutto per ringraziare il presidente della 1ª Commissione, senatore Acquarone, e il relatore per la rapidità e il favore con cui la Commissione affari costitu-

zionali di questo ramo del Parlamento, su impulso del suo presidente Spadolini, al quale si aggiunge il mio ringraziamento personale e soprattutto quello del Governo, hanno licenziato questo testo.

L'approvazione del disegno di legge ha senso solo se avviene con i tempi rapidi che sono stati testè auspicati dal relatore in vista delle imminenti elezioni amministrative che si terranno il 21 novembre prossimo e che si svolgeranno in grandi città. I colleghi sanno perfettamente che ove il provvedimento in esame non venisse approvato in tempo tornerebbero a presentarsi rilevanti problemi interpretativi e contrasti giurisprudenziali. Inoltre, con l'approvazione del disegno di legge n. 1544 sarebbero superati i dubbi di legittimità costituzionale che attualmente sussistono. Si pensi al riguardo alla norma relativa alla rappresentanza dei due sessi nelle liste, che è stata testè citata, alla colorazione delle schede, alla revocabilità delle dimissioni dei consiglieri, alle questioni insorte, mi riferisco al caso verificatosi a Torino, sul potere di convocazione dei consigli.

Presso l'altro ramo del Parlamento il presidente della 1ª Commissione, Ciaffi, ha predisposto un testo composto da pochi articoli, quelli sui quali si è raggiunto un consenso quasi unanime, che la Commissione e l'Assemblea hanno approvato.

Le questioni, anch'esse rilevanti, presenti nel testo originario del Governo e ricordate poc'anzi dalla senatrice Salvato, sono state, su invito della Commissione affari costituzionali della Camera, invece, accantonate. Questo però non ha modificato l'impianto complessivo del disegno di legge. Le poche norme presenti in esso vanno allora approvate, così come diceva il relatore, senza modifiche al testo licenziato dalla Camera.

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che la Commissione bilancio ha comunicato di non aver nulla da osservare sul testo del provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

2-ter. La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere anziano, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della presente legge. È consigliere anziano colui che ha

ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della presente legge.

2-quater. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2-ter, occupa il posto immediatamente successivo».

Passiamo alla votazione.

Verifica del numero legale

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, che invito ad alzare la mano, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Avendo constatato che la richiesta risulta appoggiata, invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Onorevoli colleghi, considerata l'ora tarda, per un proficuo svolgimento dei nostri lavori, la Presidenza decide di togliere la seduta, rinviando il seguito della discussione del disegno di legge n. 1544 alla seduta di domani mattina.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, vi informo che per accordi intercorsi tra i presentatori ed il Governo, lo svolgimento delle interpellanze sulla Calabria è rinviato ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

STAGLIENO, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 14 ottobre 1993**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, domani giovedì 14 ottobre alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1544) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).*

II. Votazione finale del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia di acconto delle imposte sui redditi per l'anno 1993 (1505) *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

III. Interrogazioni (testi allegati).

La seduta è tolta (ore 19,10).

Allegato alla seduta n. 227**Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
presentazione di relazioni**

In data 12 ottobre 1993, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Saporito ha presentato la relazione sulla elezione contestata del senatore Alfredo Bargi nella regione Campania (*Doc. III, n. 2*).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della sanità, con lettera in data 6 ottobre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la richiesta di parere parlamentare sul Progetto obiettivo AIDS (n. 90).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 12 novembre 1993.

Il Ministro della sanità, con lettera in data 6 ottobre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la richiesta di parere parlamentare sulle modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente riordino della disciplina in materia sanitaria (n. 91).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 ottobre 1993.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, con lettera in data 8 ottobre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, la relazione della Commissione stessa sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti per l'anno 1991 (*Doc. X, n. 1*).

Detto documento sarà inviato alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 13 ottobre 1993, ha trasmesso il bilancio sperimentale di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e pluriennale per il triennio 1994-1996 (*Doc. C, n. 2*).

Detto documento sarà inviato alla 5ª Commissione permanente.

Il Ministro della sanità, con lettera in data 12 ottobre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la relazione sul programma dell'Istituto superiore di sanità per l'esercizio finanziario 1993 e sui risultati dell'attività svolta dall'Istituto medesimo nell'esercizio 1991 (*Doc. XXXVI*, n. 2).

Detto documento sarà trasmesso alla 12ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le comunicazioni concernenti le nomine:

- del dottor Enrico Longo e del dottor Paolo De Carolis a dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- del dottor ingegner Francesco Avanzi, del dottor Evandro Lupi e del dottor Enrico Veschi a dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Interpellanze

CALVI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che nel 1986 la multinazionale francese Alcatel Alsthom acquistò il gruppo italiano FACE dalla multinazionale statunitense ITT e, nel 1989, la stessa acquistò dalla FIAT la società Telettra, ponendosi così al primo posto in Italia nel settore delle telecomunicazioni con ben 17.500 addetti;

che la suddetta beneficia di miliardi in commesse pubbliche (SIP, Ministero della difesa, Poste, eccetera);

che l'Alcatel-FACE è anche azionista FIAT;

che pian piano il settore delle telecomunicazioni sta scivolando inesorabilmente tutto nelle mani dei francesi con conseguente abbandono della ricerca - nel nostro paese - in un settore strategico per una nazione industrializzata come l'Italia;

che dal 30 settembre 1993 gli addetti si sono ridotti a 9.000 unità con una perdita secca di 8.500 dipendenti;

che nel 1975 la FACE, in provincia di Latina, era presente con 850 dipendenti ridotti ad oggi a poco più di 60 persone;

che queste progressive riduzioni dei posti-lavoro in una provincia che, come quella di Latina, registra 51.500 disoccupati, 6.800 cassintegrati o in mobilità appaiono assolutamente ingiustificate considerato lo stato acclarato di floridità dell'azienda e del settore,

l'interpellante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

che la «fuga» dell'Alcatel dal territorio pontino sia esaminata rapidamente poichè ci sono forti dubbi che essa sia dovuta solo ed esclusivamente dalla cessazione dei benefici della Cassa per il Mezzogiorno;

che l'«olocausto industriale» che sta infliggendo profonde ferite al comparto industriale pontino non si arricchisca di un altro capitolo doloroso per centinaia e centinaia di lavoratori;

che si blocchi il disegno di «dismissione industriale» quale quello che l'Alcatel-FACE sta mettendo in opera sulla pelle dei lavoratori e si giunga ad un accordo tra le parti in modo da evitare inarrestabili emorragie di posti di lavoro.

(2-00371)

CALVI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

– Premesso:

che l'assessore all'industria della regione Lazio ha disposto l'interruzione delle erogazioni finanziarie, fin dal 1991, a sostegno dei consorzi industriali del Lazio, provocando, di fatto, una paralisi dell'intero comparto industriale;

che lo stesso assessore regionale all'industria ha rifiutato di discutere qualsiasi proposta formulata dai delegati dei consorzi;

che l'atteggiamento di detta chiusura non concorre alla giusta e necessaria soluzione delle problematiche in campo;

che lo stesso assessorato, nonostante siano state deliberate o previste in bilancio, non intende erogare le anticipazioni per gli anni 1991, 1992 e 1993;

che tale atteggiamento determina innumerevoli difficoltà operative per i consorzi;

che particolarmente penalizzato è il consorzio «Roma-Latina» che ha in corso importanti opere infrastrutturali come il completamento della viabilità di collegamento dell'agglomerato industriale di «Mazzocchio» con l'autostrada del Sole, il completamento del tratto di viabilità principale per l'agglomerato di Latina scalo, l'imminente avvio della distribuzione idrica per l'agglomerato di Pontinia (stabilimento Plasmon), eccetera,

l'interpellante chiede di sapere:

se non sia il caso di dirimere la questione in atto sollecitando un incontro fra le parti per trovare una soluzione operativa del problema;

in particolare, se non si ritenga opportuno che l'anticipazione relativa agli anni 1991 e 1992, entrambe deliberate dalla giunta regionale e approvate dal commissario di Governo, vengano erogate subito;

se non si ritenga di attivarsi affinché la giunta regionale del Lazio sblocchi la situazione riconfermando la volontà dell'erogazione con apposito atto deliberativo, interpellando a tale proposito l'assessorato al bilancio che, istituzionalmente, provvede alla previsione ed erogazione delle somme; un intervento che si ritiene vitale per tirare fuori i consorzi industriali del Lazio da una palude nella quale sono rimaste impantanate numerose iniziative messe in opera e per arginare il crollo

verticale della occupazione nell'industria laziale e più specificamente in quella pontina, in piena fase di deindustrializzazione.

(2-00372)

COVELLO, PISTOIA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che la Calabria tra le regioni italiane occupa l'ultimo posto in graduatoria in materia di economia;

che si impone un nuovo indirizzo in direzione del Mezzogiorno e della Calabria in particolare;

che la regione Calabria è ormai un'unica area di crisi che vede ogni giorno dei focolai di vera e propria rivolta (si veda il caso dell'Enichem di Crotone);

che sono aperte aree di crisi da Crotone a Gioia Tauro, da Saline Joniche a Castrovillari, da Sibari a Praia a Mare-Cetraro;

ricordato:

che lo stesso Ministro dell'interno - che appare pienamente consapevole del nesso disoccupazione-ordine pubblico - ha ricevuto qualche tempo fa alcuni sindaci della Piana di Sibari che hanno espresso le loro preoccupazioni;

che le ultime scelte del Governo in materia di grandi infrastrutture ancora una volta penalizzano la Calabria,

gli interpellanti chiedono di sapere quali siano gli intendimenti del Governo nei confronti della Calabria e quali provvedimenti si intenda assumere per sviluppare le attività produttive e l'occupazione.

(2-00373)

ACQUAVIVA, SCHEDA, CICCHITTO, BALDINI, GIORGI, RIVIERA, PISCHEDDA, PIERRI, STRUFFI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Gli interpellanti esprimono serie preoccupazioni per lo scontro in atto nelle privatizzazioni che ha trascinato nel conflitto lo stesso Governo. La scelta della via della privatizzazione compiuta dal Governo Amato come fattore di risanamento e di moralizzazione dell'economia pubblica non ha avuto un seguito di scelte operative altrettanto chiare, lineari e soprattutto tempestive. Ciò ha consentito la crescita di interessi e di egoismi che tendono a trasformare la giusta privatizzazione dell'economia pubblica in una inaccettabile liquidazione del patrimonio dello Stato.

Il fatto che il conflitto tra i vari sistemi per procedere alle privatizzazioni sia scoppiato a fronte dell'annunciata volontà di dismissione delle partecipazioni detenute nelle due grandi banche pubbliche, Comit e Credit, rivela la pretestuosità di quelle polemiche di principio e la realtà del duro scontro di interessi in atto.

Non è interesse dello Stato l'ulteriore concentrazione della ricchezza e del potere economico. Si sfiora il ridicolo proponendo le imprese indebitate nelle leve di comando delle banche loro creditrici. Le imprese italiane, soprattutto le maggiori, godono già di molti benefici e sanno bene tutelare i propri interessi. Mediobanca, rastrellando sul mercato 4.500 miliardi per la FIAT, ha già dato un

grosso colpo alle possibilità, per l'IRI, di avere dalle dismissioni Comit e Credit il prezzo giusto.

Gli interpellanti sono favorevoli, per le banche pubbliche, alla forma della «public company» e chiedono di sapere se non si ritenga opportuno che si fissi il limite massimo dell'uno per cento nell'acquisto delle partecipazioni.

Chiedono altresì di sapere su quali basi il ministro Savona abbia ritirato le sue dimissioni e a quali indirizzi il Governo intenda conformarsi nell'ormai avviato processo di privatizzazione dell'economia pubblica.

(2-00374)

VISIBELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il 20 marzo 1990 la Camera dei deputati ha ratificato l'«accordo di collaborazione in materia radio-televisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino»;

che l'articolo 1 del suddetto accordo prevedeva la creazione di una società di diritto sammarinese, pariteticamente posseduta dalla concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo italiana, la RAI, e da altra società indicata dallo Stato sammarinese;

che detta società paritetica è stata creata nel 1991, assumendo la denominazione definitiva «RTV San Marino» con il signor Sergio Zavoli presidente *pro tempore*,

l'interpellante chiede di sapere:

se si sia a conoscenza di quanto segue:

quali attività operative abbia svolto la «RTV San Marino», quali investimenti abbia effettuato e quali eventuali ritorni siano stati conseguiti a tutt'oggi;

quali siano le spese sostenute dal consiglio d'amministrazione della «RTV San Marino», compresi i rimborsi per viaggi e trasferte, e se detti oneri siano stati coperti dai finanziamenti, per complessivi 6 miliardi per anno, a fondo perduto, come previsto nell'articolo 4 dell'accordo di collaborazione;

se risponda la verità che nessun impianto tecnico per la diffusione e la ricezione dei servizi radio-televisivi sia stato acquistato dall'emittente italo-sammarinese;

quale sia la decisione presa per la sede definitiva degli uffici e degli impianti tecnici;

se il ritardo accumulato dagli amministratori della «RTV San Marino» sia dipendente dalla pretesa volontà di irradiare il segnale multimediale anche in territorio italiano, per un bacino d'utenza di almeno dieci milioni di abitanti italiani, come riferiscono alcune dichiarazioni, riportate anche dalla stampa nazionale, fatte dal presidente Zavoli e dal direttore generale dottor Bruscolini, ex dirigente della sede regionale Marche della RAI;

se la regione Emilia-Romagna e le altre interessate abbiano concesso il dovuto *placet* all'iniziativa; quanti e quali operatori e gestori di radiotelevisioni italiane dei bacini circostanti il monte Titano verrebbero sacrificati, addirittura oscurati, se questa pretesa fosse accettata ed attuata da parte italiana;

se l'irradiazione a dieci milioni di potenziali utenti italiani da parte della «RTV San Marino» non contrasti con l'articolo 3 dell'accordo di collaborazione, dando così vita, nel contempo, alla creazione di una quarta rete nazionale gestita dalla RAI e da soggetti residenti sul monte Titano, comunque geograficamente definiti nel territorio italiano;

se ulteriori atti aggiuntivi da parte dei responsabili degli affari esteri dell'Italia e di San Marino siano stati compiuti per favorire la diffusione del segnale multimediale all'intorno del monte Titano

se e quale parere abbia espresso, sull'intera vicenda, il Garante dell'editoria e della radiodiffusione, il professor Giuseppe Santaniello;

quali eventuali pressioni siano state eseguite sul Ministro delle poste e delle telecomunicazioni italiano al fine di eludere o di cambiare la disposizione dell'accordo che prevede l'emissione di segnali radiotelevisivi da San Marino esclusivamente per mezzo di un'antenna, senza alcun ripetitore posto in territorio italiano;

quali provvedimenti siano stati assunti dalla Presidenza del Consiglio in ordine alla stipula della convenzione RAI prevista dall'articolo 5 della legge di ratifica;

quali controlli siano stati effettuati sulla gestione dei 6 miliardi annui e dei 12 miliardi stanziati per l'acquisto delle apparecchiature dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministro del tesoro, come previsto dall'articolo 5 dell'accordo;

se, in riferimento all'attuale crisi economica, alla nuova politica di controllo sulla pubblica spesa ed in nome di una trasparenza sugli appalti, siano stati concertati controlli sulla gestione della società, che rivela, con i suoi ritardi ed i cambiamenti di strategie, un evanescente ed inconsistente progetto di attivazione di servizi multimediali, satellite compreso, totalmente dissimile da quanto venne previsto nell'originario accordo di collaborazione e foriero di incontrollati oneri a tutto danno delle tasche del contribuente italiano.

(2-00375)

D'AMELIO, COVIELLO, DI NUBILA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che in questi anni, a più riprese, il presidente della corte d'appello di Potenza, il procuratore generale presso la corte d'appello di Potenza, i presidenti dei tribunali ed i procuratori presso i tribunali e presso le preture del distretto di Basilicata hanno manifestato motivate e documentate preoccupazioni sulla carenza degli organici del personale dei magistrati e del personale amministrativo;

visto che tale carenza incide negativamente sulla funzionalità degli uffici giudiziari, con enormi ritardi e disfunzioni nella amministrazione della giustizia, proprio nel momento in cui, in Basilicata, si intensificano (come ha responsabilmente denunciato, recentemente, anche il procuratore della Repubblica dottor Guglielmo Cornetta della direzione distrettuale antimafia) tentativi di penetrazione e di aggregazione da parte della delinquenza organizzata, mentre cresce anche il fenomeno di delinquenza comune, con grave preoccupazione per il futuro civile della Basilicata, il cui popolo, ispirato ai suoi tradizionali valori, ha sempre difeso l'integrità e la pace sociale, premessa indispensabile per lo sviluppo sociale, economico ed umano;

considerato che anche gli ordini professionali degli avvocati di Basilicata (è di questi giorni la circostanziata denuncia del presidente dell'ordine degli avvocati di Matera, avvocato Aldo Percoco, sulla carenza dei magistrati a Matera, a seguito di un trasferimento già avvenuto e di altri in corso) si dicono preoccupati della situazione generale e chiedono l'incremento degli organici dei magistrati e del personale amministrativo,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Ministro non intenda attivarsi perchè si provveda con la massima urgenza al soddisfacimento delle esigenze innanzi lamentate, tenendo conto del disposto della legge n. 295 del 1993, che aumenta di 600 unità l'organico del personale della magistratura.

(2-00376)

Interrogazioni

COVI, FERRARA SALUTE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere le valutazioni del Governo in merito alla situazione che si è determinata nel Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato e all'opportunità di mantenere l'attuale assetto istituzionale del Comitato stesso.

(3-00850)

BUCCIARELLI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che nel comune di Campi Bisenzio (Firenze) esiste un bene di grande pregio storico-artistico denominato Rocca Strozzi (costruito intorno all'anno 1000 e riedificato nell'assetto attuale dalla Repubblica fiorentina nel 1376), oggi in condizioni di grave degrado e completo abbandono;

che detto immobile è di proprietà dello Stato, essendogli stato ceduto dagli eredi Strozzi a scomputo di imposte di successione da essi dovute;

che in data 21 novembre 1992 il comune di Campi Bisenzio richiedeva alla Direzione generale del demanio del Ministero delle finanze che il predetto bene venisse ceduto gratuitamente all'amministrazione comunale o, in subordine, ad essa venduto al prezzo di acquisizione computato dal demanio o, in secondo subordine, dato in concessione ai sensi della legge n. 390 del 1986, con l'impegno ad utilizzare il bene medesimo per finalità pubbliche;

che in data 21 gennaio 1993 l'intendenza di finanza di Firenze, su richiesta della Direzione generale del demanio, invitava il comune a formulare proposte per un'eventuale permuta del bene in oggetto con un bene di proprietà comunale;

che in data 18 febbraio 1993 il comune di Campi Bisenzio rispondeva di non disporre di beni comunali da poter offrire in permuta ma, essendo a conoscenza della necessità di un ampio intervento di manutenzione straordinaria alla locale caserma dei carabinieri, offriva la disponibilità a farsi carico – a fronte della cessione di Rocca Strozzi – degli interventi per tale caserma per l'intero ammontare, stimato dal provveditorato alle opere pubbliche in circa 600 milioni;

che in data 22 agosto 1993 l'intendenza di finanza di Firenze comunicava che la Direzione generale del demanio «ha ritenuto di non accogliere la proposta di accollo delle spese di ristrutturazione della locale caserma dei carabinieri in cambio della cessione dell'immobile in oggetto ritenendo peraltro che non ricorrano i presupposti per un uso ai fini di istituto di codesta amministrazione»;

che con la stessa nota l'intendenza di finanza comunicava che la Direzione generale del demanio aveva disposto di promuovere l'utilizzazione del bene da parte di terzi mediante l'indizione di pubblica gara sulla base del canone annuo che sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale,

si chiede di conoscere:

sulla base di quali valutazioni la Direzione generale del demanio abbia ritenuto non valide le finalità di uso pubblico enunciate dall'amministrazione comunale (fini culturali ed in particolare sede della biblioteca e dell'archivio storico);

se, trattandosi di bene vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1939, sia stato richiesto il parere della competente soprintendenza circa la decisione di bandire pubblica gara per l'utilizzo da parte di terzi del bene medesimo;

se sia intenzione della Direzione generale del demanio bandire la pubblica gara ai sensi della legge n. 390 del 1986, riservandola quindi ai soli soggetti e per le sole finalità ivi elencate;

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo circa un comportamento degli organi del suo Ministero che tende a privare una comunità locale di un bene simbolo della propria identità culturale, il cui recupero a fini pubblici sarebbe stato un contributo alla salvaguardia attiva del patrimonio storico-artistico nazionale.

(3-00851)

DE ROSA, MANZINI, MINUCCI Daria, ROBOL. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – (Già 4-04413)

(3-00852)

PROCACCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la palazzina Algardi, gioiello del '600, situata all'interno di villa Pamphili a Roma, è stata utilizzata nel 1986 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

che l'allora Presidente del Consiglio, onorevole Bettino Craxi, ne aveva assicurato la restituzione alla città appena fosse terminato il semestre di presidenza italiana della CEE, ma questo non è ancora avvenuto;

che da più parti e sulla stampa è apparsa la notizia che la palazzina Algardi sarebbe stata ipotizzata come possibile sede del circolo ufficiali, sinora ospite di palazzo Barberini;

che la palazzina Algardi è destinata a diventare museo statuario e la sua restituzione è molto attesa dai cittadini;

che l'ipotesi brutale di farne oggetto di trasloco del circolo dopo la «liberazione» di palazzo Barberini dal circolo ufficiali ignora i desideri, le aspettative e le esigenze dei cittadini che amano villa Pamphili ed i suoi edifici,

si chiede di sapere se non si intenda definitivamente pronunciarsi sulla restituzione di villa Pamphili alla città, atto che i cittadini attendono da circa sette anni.

(3-00853)

GARRAFFA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la Publicitas, concessionaria di pubblicità controllata dalla società SIPRA (che a sua volta è controllata dalla RAI), ha, fino ad oggi, incoraggiato l'iniziativa del circuito televisivo Cinquestelle, costituito da oltre 30 emittenti locali di notevole prestigio nonchè dislocate su tutto il territorio nazionale;

che la Publicitas ha svolto un ruolo di notevole importanza manifestando la chiara volontà dell'ente pubblico di non combattere, ma anzi di voler sostenere, l'emittenza privata locale,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi che oggi inducono la Publicitas ad adottare un comportamento quanto meno contraddittorio rispetto al passato, volto a ridurre, inopinatamente, il proprio sostegno all'emittenza privata, creando così in tale settore una situazione di notevole difficoltà e manifestando una precisa volontà di voler affossare segmenti dell'emittenza privata locale proprio in un momento in cui, anche in Italia, ci si sta avviando verso la rivalutazione delle *sindacation*, perno essenziale del sistema televisivo americano.

(3-00854)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PELELLA. – *Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* – Premesso che i soli operatori ed addetti alla pesca afferenti al compartimento marittimo di Torre del Greco (Napoli) non hanno, fino ad oggi, percepito le indennità relative all'anno 1992 concesse dallo Stato per la sospensione dell'attività di pesca nel periodo di fermo biologico, si chiede di sapere:

le ragioni che abbiano impedito il pagamento di dette indennità ai soggetti di cui innanzi;

quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere affinchè si pervenga, in tempi rapidi, alla liquidazione di dette indennità.

(4-04520)

GIANOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Tenuto conto:

che il 3 agosto 1993 il Governo aveva scelto l'IMI, il Credito italiano, la Comit e l'istituto San Paolo di Torino per guidare la collocazione sul mercato interno delle azioni dell'INA spa;

che successivamente il Governo medesimo ha deciso di procedere alla privatizzazione delle quote pubbliche dell'IMI, del Credito italiano e della Comit, affidando agli istituti stessi il collocamento delle proprie azioni sul mercato interno, collocamento che dovrà avvenire prima di quello dell'INA, previsto per maggio 1994;

che, inoltre, l'IMI detiene il controllo di una delle maggiori compagnie assicurative italiane, la Fideuram Vita, concorrente dell'INA;

che, infine, vi sarà un enorme ricorso al mercato azionario in ragione degli aumenti di capitale della FIAT, della Fondiaria, della Ferruzzi-Montedison, eccetera,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio non ritenga che esista un oggettivo contrasto di interessi tra i tre istituti pubblici sopra richiamati (assorbiti preventivamente dalla collocazione dei loro titoli) e l'INA spa;

se non ritenga di rivedere la composizione del *pool* di banche collocatrici delle azioni dell'INA spa, sostituendo gli istituti in via di privatizzazione con altri che possano dedicarsi all'operazione, senza conflitti di interesse.

(4-04521)

STRUFFI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che nella regione Lazio è mancata da sempre una concreta politica di riequilibrio territoriale, nonostante le tantissime dichiarazioni di principio contenute in «abbondantissimi materiali cartacei», i cosiddetti indirizzi programmatici;

che mai è stata perseguita una politica di decentramento amministrativo (si veda la mancata concessione di deleghe agli enti locali) nel rispetto dei dettati costituzionali (articoli 117 e 118) e nell'osservanza dell'articolo 3 della legge n. 142 del 1990;

che tale situazione ha di fatto penalizzato fortemente le aree interne ed in particolare la provincia di Frosinone, poichè mai si è tentato un piano di sviluppo di dette aree con il concorso di tutte le regioni interessate: Lazio, Abruzzo e Molise;

che altresì lo Stato e tutti i Governi, fino all'attuale, non hanno provveduto al varo di una politica per lo «sviluppo trasversale» del territorio nazionale, lasciando che anche le infrastrutture seguissero l'assetto longitudinale dell'orografia «dello stivale»;

che occorre allora considerare l'urgenza di completare il tratto mancante della dorsale appenninica, strada a scorrimento veloce, di collegamento Tirreno-Adriatico, che si è interrotta (guarda caso!) nel tratto Atina (Frosinone)-Isernia;

che le numerose sollecitazioni rivolte al Ministero dei lavori pubblici ed a suo tempo al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il finanziamento dell'opera di cui trattasi, non hanno avuto mai esito positivo non consentendo di fatto l'integrazione economica tra il Lazio ed il Molise ed in particolare tra la provincia di Isernia e la provincia di Frosinone,

l'interrogante chiede di sapere quali urgentissimi provvedimenti, attesa la grave crisi economica ed occupazionale che ha investito le aree interessate, si intenda adottare per il finanziamento del tratto Atina-Isernia della strada a scorrimento veloce «dorsale appenninica», per il quale esistono già da tempo studi di fattibilità e progetti di massima.

(4-04522)

STRUFFI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che nel comune di Arpino, in provincia di Frosinone, patria di Cicerone, ha sede uno dei più antichi e famosi licei classici del Lazio e che il Piano regolatore di questa città prevede un'apposita area per la costruzione di una nuova sede per il «Tulliano»;

che tale liceo organizza da più di un decennio il Certamen ciceronianum Arpinas, la più prestigiosa iniziativa in campo internazionale per la promozione dello studio del latino e della cultura classica;

che a tale manifestazione partecipano centinaia e centinaia di studenti ed insegnanti di licei italiani e ben 27 nazioni estere sono presenti anch'esse con centinaia di docenti ed alunni e pertanto in Arpino si tengono nell'occasione iniziative d'integrazione europea, mostre di arte e del «libro classico»;

che il liceo «Tulliano» «convive» con il convitto nazionale Tulliano in una dignitosa, ma ormai vetusta ed inadatta, sede: il cinquecentesco palazzo della famiglia De Theodinis in piazza Municipio;

che la riforma della secondaria superiore, già approvata dal Senato, realizza nel nostro paese una profonda trasformazione del ruolo formativo di questo importante segmento del sistema scolastico nazionale;

che l'innalzamento dell'obbligo scolastico (che finalmente ci allinea alle altre nazioni europee) e la piena autonomia di cui godranno tutti gli istituti realizzano una vera e propria «rivoluzione» anche del ruolo socio-economico che le secondarie superiori esercitano nei piccoli comuni sedi di centri-studi;

che per i motivi suddetti sempre più si appalesa la necessità di dotare di una adeguata nuova sede il liceo «Tulliano», quale immagine del paese e della cultura classica nel mondo;

considerando le scarse disponibilità finanziarie del comune di Arpino (7.000 abitanti) e l'impossibilità di poter contrarre adeguati mutui,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti misure il Ministro in indirizzo, in considerazione delle argomentazioni addotte, intenda adottare utilizzando a ragion veduta anche i fondi per l'edilizia sperimentale, visto che il «Tulliano» ha presentato domanda per la sperimentazione per il liceo europeo, affinché la patria di Marco Tullio Cicerone e di Mario possa finalmente erigere una nuova sede per il liceo «Tulliano».

(4-04523)

TURINI, MAGLIOCCHETTI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che oltre 3.000 cittadini del comune di Follonica (Grosseto) hanno sottoscritto una petizione in difesa dell'unica struttura privata di analisi cliniche esistente in zona;

che detto gabinetto d'analisi esistente in Follonica da oltre venti anni ha sempre operato con alta professionalità, dando lavoro a 10 soggetti e soddisfacendo pienamente quanto richiesto dalla città;

che la regione Toscana ha tagliato drasticamente la spesa sanitaria inerente alle analisi cliniche effettuate nei laboratori privati e in modo particolare presso la USL n. 27 di cui fa parte il comprensorio di Follonica;

che la struttura pubblica, così come è organizzata, non è in grado di soddisfare ogni richiesta nei tempi e nei modi che la legge e le più elementari norme igienico-sanitarie impongono,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che il danno socio-economico e alla salute provocato dai tagli imposti alla spesa sanitaria sia superiore ai benefici ottenuti;

in modo particolare, se si ritenga che l'attuale struttura pubblica sia in grado di rispondere pienamente a quanto richiesto dalla società civile e, nel caso in oggetto, se non sia utile, anzi obbligatorio, un ricorso alla struttura privata in modo da garantire competitività e anche posti di lavoro assicurati.

(4-04524)

TURINI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che nel novembre 1992 a seguito di abbondanti piogge il ponte sul torrente Arbia, in località Pianella nel comune di Castelnuovo Berardenga (Siena), fu danneggiato nelle sue fondamenta;

che l'ANAS, dopo gli immediati accertamenti, secondo notizie di stampa, affidava l'appalto per il consolidamento del ponte alla impresa Carrozza di Perugia;

che i lavori della ditta Carrozza sono iniziati nel mese di settembre 1993 nell'imminenza delle nuove piogge autunnali;

che a seguito dei nubifragi del 6 ottobre 1993 il ponte in oggetto è crollato interrompendo un importante collegamento viario fra le province di Siena e Arezzo con tutti gli inconvenienti immaginabili;

che la spesa per la ricostruzione del ponte si aggira su alcuni miliardi,

si chiede di sapere:

in quale data l'ANAS abbia dato incarico di effettuare i lavori di consolidamento del ponte alla ditta Carrozza;

il costo dell'intera opera da ricostruire;

quali notizie abbia il Ministro dei lavori pubblici in merito alla vicenda sopra descritta e quali iniziative possano essere intraprese affinché, al di là di eventuali responsabilità penali, siano salvaguardati gli interessi delle popolazioni della zona colpita.

(4-04525)

ZOTTI, MINUCCI Daria, PERINA, DOPPIO, RICCI, BERNINI, MARTELLI, INNOCENTI. – *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che la modifica del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, all'ultimo capoverso del comma 3 dell'articolo 15 prevede che il dirigente di secondo livello – il primario secondo l'ancora attuale dizione – qualora non confermato nell'incarico, venga collocato nella posizione, con le funzioni ed il trattamento economico del primo livello – attuale area ricoperta da aiuti ed assistenti;

che questo poco auspicabile evento rappresenterebbe un caso unico e, a dir poco, intollerabile nel settore del pubblico impiego non solo per uno sconfessato riconoscimento delle competenze che hanno

concorso all'acquisizione del massimo livello dirigenziale, ma anche per una assai problematica funzionalità della struttura costretta ad utilizzare l'opera di un ex primario divenuto aiuto deresponsabilizzato ed inserito in un contesto operativo caratterizzato da «medici unici» in «unico livello» con prevedibili insanabili conflittualità;

che tale norma determinerebbe una visibile situazione di confronto fra apicali «stabili ad esaurimento» ed apicali «in rischio di declassamento» e considerando che al primario, o in termini più attuali al dirigente di secondo livello, spetta l'individuazione, l'affidamento e l'eventuale revoca dei cosiddetti «moduli» si comprende bene come si possa determinare un effetto di revoche a cascata con riflessi drammaticamente negativi sull'efficienza delle singole strutture pubbliche e sulla loro funzionalità nei nuovi rapporti con l'università e nella formazione del personale,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda porre in atto misure correttive adeguate al fine di non aggravare ulteriormente l'efficienza della nostra sanità pubblica in una fase di rilevante riconversione funzionale.

(4-04526)

ANGELONI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che sono urgenti i lavori di sistemazione, ripristino ed ampliamento della sede viabile della strada statale n. 360 dissestata dall'alluvione del 9-10-11 aprile 1992;

che per il tratto della variante all'abitato di Arcevia (Ancona) dal chilometro 34,800 al chilometro 41 l'ANAS ha approvato il progetto esecutivo dell'importo di 9.517.100.000, di cui 6.800.000.000 per lavori, e previsto la relativa copertura finanziaria;

che nelle settimane immediatamente successive all'alluvione organi di stampa informarono dell'avvenuto affidamento dei lavori a trattativa privata ad una impresa per motivi di urgenza;

che ad oltre un anno di distanza i lavori non sono ancora iniziati tanto che si è resa necessaria una manutenzione straordinaria per lo stato indecente e pericoloso della sede stradale;

che nell'accordo di programma tra Governo e regione Marche sulle opere pubbliche immediatamente cantierabili per sostenere l'occupazione per la strada statale n. 360, variante di Arcevia, si afferma che «è in corso la gara di appalto»,

si chiede di conoscere:

che cosa sia realmente accaduto dall'aprile 1992 ad oggi a proposito dell'affidamento dei lavori di sistemazione della strada statale n. 360, variante di Arcevia;

quali siano gli ostacoli che hanno finora impedito l'inizio dei lavori;

come il Ministro in indirizzo intenda procedere e in quali tempi perchè sia risolto celermente il problema, causa di crescenti disagi e rischi per la pubblica incolumità.

(4-04527)

MEDURI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che, come indicato dallo scrivente in una precedente interrogazione (4-04478 del 7 ottobre 1993), il sostituto procuratore antimafia

dottor Enzo Macri ed il primo presidente della corte d'appello di Reggio Calabria, in interviste apparse sul quotidiano «Il Giorno» del 5 e 6 ottobre 1993, si sono scambiati apprezzamenti negativi e querele;

che subito dopo un'altra pesante diatriba, sempre su organi di stampa («Il Giorno» e «La Gazzetta del Sud», edizione regionale), si è aperta tra il procuratore generale della corte d'appello dottor Guido Neri e l'avvocato generale dello Stato dottor Giovanni Montera;

che tutto ciò distrugge a colpi di maglio ogni piccolo residuo di credibilità ancora esistente sul palazzo di giustizia di Reggio Calabria;

che, invece, la città di Reggio Calabria, nel faticoso tentativo di risalire la china ed il baratro nel quale è stata precipitata da istituzioni non perfettamente integre, ha bisogno, per prima cosa, di poter credere nella magistratura, il cui palazzo dovrebbe essere un tempio, mentre oggi appare sempre più come un *ring* di lotta libera all'interno del quale la lotta è all'ultimo sangue e nessun colpo sembra essere escluso,

si chiede di sapere, con l'urgenza che la gravissima situazione richiede, quali provvedimenti si intenda prendere per restituire a tutti i cittadini di Reggio Calabria la certezza del diritto.

Giova ricordare, infine, che la città di Reggio Calabria è ad alto rischio mafioso e che, pertanto, non può permettersi il lusso di avere un palazzo di giustizia all'interno del quale più che a giudicare si è impegnati a litigare.

(4-04528)

PICANO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che è all'esame dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il rinnovo del contratto di fabbricazione su licenza delle sigarette Marlboro per il periodo 1º gennaio 1994-30 giugno 1996;

che il monopolio di Stato sarà autorizzato a produrre quattro miliardi e quattrocento milioni di unità (sigarette) Marlboro all'anno e ad acquistare le relative materie prime;

che la *royalty* pagabile dai monopoli di Stato sarà del 25 per cento del prezzo richiesto dal fornitore delle sigarette vendute sulla base del contratto di licenza;

che il Governo degli Stati Uniti ha adottato particolari misure protezionistiche che fissano al 75 per cento l'impiego minimo di tabacchi indigeni nelle lavorazioni delle industrie statunitensi, fatto che non potrà non comportare ulteriori negative ripercussioni per la produzione tabacchicola della CEE;

che le *royalty* riservate alla Philip Morris in Grecia e Spagna, con prezzi di vendita minori che in Italia, sono più basse di quelle italiane;

considerato lo stato di crisi che sta investendo il settore tabacchicolo con gravi ripercussioni sui livelli occupazionali per quanto concerne, in particolare, l'Azienda tabacchi italiani controllata dall'amministrazione,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per fare avere ai tabacchi italiani un trattamento analogo a quello riservato ai prodotti americani e se non si intenda rivedere gli accordi sulle *royalty* al fine di adeguarle a quelle vigenti in altri paesi.

(4-04529)

BALDINI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che l'Enel ha espresso l'intenzione di procedere allo smantellamento della zona di Viareggio (Lucca);

che la zona di Viareggio, con circa 104.000 utenti, ha competenza su tutti i comuni del comprensorio versiliense (Seravezza, Stazzema, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Massarosa, Viareggio);

che la città di Viareggio durante il periodo estivo registra un aumento degli abitanti da 60.000 a oltre 350.000 e che le seconde case della zona di Viareggio toccano una percentuale di circa il 30 per cento degli utenti di zona;

che la città di Viareggio e la Versilia non possono essere private di un servizio così importante come quello elettrico;

che dal punto di vista economico la zona di Viareggio serve un porto turistico in grande espansione, cantieri navali di notevoli dimensioni, una consistente catena alberghiera, qualificate aziende floricole, stabilimenti balneari che si estendono su una fascia di circa 50 chilometri ed una pregiata industria del marmo,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere presso l'Enel affinché venga salvaguardata la zona di Viareggio.

(4-04530)

SERENA. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che alla signora Ivana De Rosso, nata a Farra di Soligo (Treviso) l'11 agosto 1949 e ivi residente in via Scandolera 72, con decreto del 16 giugno 1993 del prefetto di Treviso veniva sospesa la patente di guida per il periodo di nove mesi a decorrere dal 26 maggio 1993, data del ritiro del documento;

che la sospensione veniva comminata in quanto la suddetta alla guida di un'autovettura per eccesso di velocità in centro abitato investiva un ciclista che, procedendo nello stesso senso, stava convergendo a sinistra per immettersi su area privata e dopo l'investimento non prestava l'assistenza occorrente;

che in considerazione del grave concorso di colpa del signor Settimo Giordano Dozza (l'investito) il periodo di sospensione comminato dovrebbe essere congruamente ridotto;

che la causa dell'incidente non è da imputarsi alla velocità del mezzo, ma alla mancata previdenza del ciclista che, con manovra repentina e improvvisa, tagliava letteralmente la strada all'autovettura, rendendo impossibile la frenata e l'impedimento dell'incidente,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno, alla luce dei nuovi elementi forniti dalla signora De Rosso, esaminare la possibilità di una riduzione del periodo di sospensione.

(4-04531)

PAIRE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che l'articolo 11, comma 9, della legge n. 413 del 1991 dispone che le indennità percepite per i provvedimenti di esproprio anteriori al 1989 non siano soggette a tassazione alcuna;

considerato che molti enti pubblici esproprianti all'atto della liquidazione delle indennità relative applicano una ritenuta fiscale del 20 per cento, contravvenendo al dettato del comma 9 della citata legge,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare per chiarire ogni possibile dubbio interpretativo circa le norme della suddetta legge e rimborsare prontamente i soggetti che hanno dovuto subire l'ingiusto prelievo.

(4-04532)

SERENA. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità.* - Premesso:

che la scorsa settimana sono state trovate tracce di atrazina nell'acquedotto comunale di Trevignano (Treviso);

che dalle analisi effettuate dalla locale USL l'atrazina risulta presente in quantità pari a 0,25 milligrammi per litro, contro gli 0,10 consentiti dalla legge;

che non si tratterebbe quindi di un livello allarmante, ma tale comunque da vietare, a titolo cautelativo, agli abitanti delle tre frazioni del comune di usare l'acqua per scopi alimentari;

che la popolazione è costretta ad usufruire per uso alimentare di acqua messa a disposizione da autobotti,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire sulle strutture e sugli enti locali per individuare i motivi di inquinamento e ripristinare la somministrazione attraverso l'acquedotto di acqua potabile.

(4-04533)

PELLEGRINO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che con lettera del 15 settembre 1993, indirizzata al presidente dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, il sindaco di Sogliano Cavour (Lecce) ha lamentato l'esosità delle somme richieste dall'Ente autonomo acquedotto pugliese per modeste opere di allaccio di utenze private alle reti idriche e fognanti gestite dallo stesso Ente, tali da scoraggiare in molti casi l'utilizzazione di reti attive da cui il territorio comunale è pure interamente servito, così determinando il perdurare di situazioni ant igieniche nell'ambiente cittadino;

che, in particolare, si è lamentato che i prezzi unitari risultanti nei preventivi dell'Ente autonomo acquedotto pugliese sono notevolmente superiori a quelli pretesi per opere analoghe dall'Enel e dalla SIP;

che in tale maggiore onerosità si è individuato il possibile effetto della prassi che si afferma seguita dall'Ente autonomo acquedotto pugliese di avvalersi per le dette opere di ditte fiduciarie, non utilizzando quindi alcuna procedura selettiva nella scelta dell'esecutore al fine di un contenimento dei costi;

che la lettera del sindaco di Sogliano Cavour al presidente dell'Ente autonomo acquedotto pugliese è stata resa pubblica attraverso i mezzi d'informazione,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga di assumere al fine di accertare se quanto lamentato

dal sindaco di Sogliano Cavour risponda a verità e, nell'affermativa, per eliminare l'accertata situazione di disagio sociale.

(4-04534)

BOSCO. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per conoscere:

se sia lecito che i mezzi pubblici dell'ATAC di Roma (oltre all'inquinamento che arrecano per la mancanza di manutenzione) possano circolare con un incredibile numero di persone a bordo (la targa esposta al pubblico indica 20 posti seduti e 95 posti in piedi);

quante persone possano essere caricate sui mezzi in servizio dell'ATAC rispetto all'omologazione del mezzo;

come si intenda tutelare la sicurezza dei trasportati nelle condizioni di pieno carico, quando l'affollamento incontrollato è tale che il mezzo non può chiudere le portiere;

se non si ritenga opportuno che l'ATAC, dopo l'aumento del costo del biglietto a 1.200 lire, intervenga affinché la misura adottata non venga, come accade, regolarmente vanificata da un diffuso consueto comportamento fraudolento degli utenti;

cosa il Ministro in indirizzo intenda fare per prevenire i continui furti e borseggi, per rendere più agevole l'utilizzo dei mezzi pubblici da parte di anziani e portatori di *handicap*, oltre che per fornire al turista straniero un modo migliore per conoscere Roma.

(4-04535)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dell'interno e al Ministro dell'ambiente, con la delega per i problemi delle aree urbane.* – Premesso:

che il sindaco ed il vicesindaco del comune di Brescia si stanno prodigando con inusuale insistenza presso gli organi ministeriali competenti per una soluzione positiva della costruzione di un nuovo palazzo di giustizia a Brescia nel pieno centro della città, nell'area così definita «ex macello» di via Spalti San Marco;

che è stato espresso parere negativo da parte del soprintendente per i beni ambientali ed architettonici di Brescia, architetto Ruggero Boschi, in quanto durante i lavori di escavazione per le fondamenta sono state ritrovate delle mura risalenti al periodo romano;

che la cittadinanza, sin dall'approvazione del progetto e dall'inizio dei lavori di escavazione, aveva espresso, attraverso una raccolta di firme, la contrarietà all'edificazione nel luogo predetto per il previsto abbattimento di circa 120 tigli e l'eliminazione di un «polmone verde» in una zona centrale della città;

che la zona interessata è già sottoposta ad un alto transito di macchine sia perchè costituisce lo snodo stradale per l'uscita dalla città verso la parte sud della provincia di Brescia e verso le città di Trento, Cremona, Mantova, Verona ed il lago di Garda, sia perchè è delimitazione del centro storico ormai chiuso quasi totalmente al traffico e pertanto funge da parcheggio per i residenti e per gli impiegati degli uffici siti nel predetto centro urbano;

che è già stato consumato un danno alle casse dello Stato e alla storia bresciana per l'abbattimento della «vecchia fabbrica del ghiaccio»

che era uno dei pochi esemplari rimasti ed appena recuperato e ristrutturato;

che è in corso in merito al nuovo palazzo di giustizia un'indagine della magistratura bresciana;

che sembrano sussistere da parte del sindaco di Brescia dei comportamenti per la difesa di interessi particolari e certamente non rispondenti a quelli dell'intera città e cittadinanza, dato che il «Giornale di Brescia» del 24 settembre 1993 riporta quanto segue:

«A parte il rispetto all'inchiesta giudiziaria aperta sul Palagiustizia, allo stato delle cose il comune si trova ancora tra l'incudine ed il martello; non può riprendere i lavori in Spalti San Marco perchè, con riferimento al progetto elaborato, il vincolo ministeriale glielo vieta; ma è tutt'altro che certo che tale vincolo gli consenta di abbandonare la scelta dell'area dell'ex macello senza essere chiamato a pagare una penale miliardaria all'Edil.Pro (con responsabilità che potrebbe anche ricadere sui singoli consiglieri comunali). A sua volta il sindaco è tra l'incudine dell'esigenza di muoversi con la massima prudenza e il martello di forze che - in consiglio comunale - periodicamente tornano alla carica perchè la "delocalizzazione" sia decisa subito»;

che per risolvere il caso del Palagiustizia sono state proposte varie soluzioni, tra cui:

1) l'utilizzo dell'ospedale militare, attualmente dismesso, sia perchè è adiacente al carcere di Canton Mombello di Brescia e risolverebbe i problemi di sicurezza per lo spostamento dei detenuti nelle aule di giustizia durante le udienze, sia perchè possiede i locali sufficienti a recepire tutti gli uffici giudiziari e gli spazi per parcheggi di autovetture;

2) l'edificazione nelle aree adiacenti alle tangenziali che ruotano intorno alla periferia di Brescia per evitare il transito delle macchine provenienti dal distretto giudiziario di Brescia nella cinta urbana;

che sulla tematica della costruzione del palazzo di giustizia che dovrebbe stravolgere l'aspetto urbanistico, ambientale e storico della città di Brescia la giunta comunale non ha mai mostrato attenzione a recepire il parere della popolazione attraverso l'utilizzo del *referendum*, si chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

che sia bocciato ogni progetto di costruzione del palazzo di giustizia sul territorio dell'ex macello in via Spalti San Marco;

la verifica della necessità della costruzione di una nuova struttura per gli uffici giudiziari;

la verifica dell'utilizzo di strutture pubbliche o private già esistenti sul territorio bresciano ma dismesse per cessata utilizzazione;

il recepimento del parere della popolazione prima della edificazione di un'opera pubblica di grandi dimensioni e che possa trasformare gli aspetti urbanistici della città di Brescia.

(4-04536)

DE PAOLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il 2 novembre 1992 il Cottonificio bresciano Ottolini di Villanuova sul Clisi (Brescia) ha cessato l'attività ponendo in mobilità 230 lavoratori;

che il 70 per cento dei lavoratori sono donne e la maggioranza ha un'età intorno ai 40 anni;

che il 31 ottobre 1993 cessa l'indennità di mobilità per 100 lavoratori;

che la crisi del settore tessile e la carenza di insediamenti industriali nella zona della valle Sabbia e del lago di Garda non permettono facilmente la ricollocazione dei lavoratori;

che l'amministrazione comunale è disposta alla trasformazione d'uso dell'area industriale in area commerciale e artigianale con la garanzia della nascita di nuovi posti di lavoro;

che gli enti locali si stanno prodigando per la ricerca di soluzioni,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo non ritengano di attivarsi perchè sia concessa la proroga della indennità di mobilità ai lavoratori.

(4-04537)

DANIELI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che nel comune di San Martino Buon Albergo (Verona), e per la precisione nella frazione di Marcellise, la ricezione del secondo e del terzo canale della RAI è molto scadente ed in alcune zone addirittura impossibile;

che gli abitanti della zona in oggetto pagano regolarmente il canone della televisione ed hanno quindi il diritto di poter godere del servizio RAI;

che l'inconveniente della cattiva o inesistente ricezione si va ormai protraendo da molti anni e che il fatto produce il giusto risentimento della popolazione che si sente defraudata di un servizio regolarmente pagato attraverso il canone,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda provvedere al più presto al fine di risolvere tale disfunzione della ricezione televisiva installando opportunamente un ripetitore.

(4-04538)

SPERONI. - *Al Ministro dei trasporti.* - In risposta a precedente interrogazione veniva comunicato che il comandante Michele Grotto, il quale aveva avanzato domanda per ottenere la convalida del proprio brevetto professionale di pilota di elicottero conseguito in Belgio, avrebbe potuto ottenerla per le attività previste dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 566 del 1988.

Tale articolo concerne tuttavia la licenza di pilota commerciale di velivolo, mentre la domanda di convalida era inerente a quella di pilota di elicottero.

Si chiede pertanto di conoscere:

il significato della risposta alla citata interrogazione, atteso che non risulta prassi normale la conversione di una licenza comunitaria per il pilotaggio di elicotteri in una nazionale per il pilotaggio di velivoli;

la ratio per cui nell'emanare il decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 1992 sia stata introdotta, al comma 3 dell'articolo

1, una norma che suona come discriminazione nei confronti dei soggetti di cittadinanza italiana ed avente il pratico risultato, per la fattispecie citata, di disattendere lo studio eseguito in attuazione del disposto di cui all'articolo 4 della direttiva CEE n. 91/670, da cui si rileva come il livello degli esami teorico-pratici negli Stati membri che non esigono il titolo di studio garantisca un livello equivalente o superiore anche in assenza di diploma, non essendo significativa tale differenza.

(4-04539)

GIANOTTI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - In considerazione:

dello stato di difficoltà dello stabilimento Burgo di Germagnano (Torino), sito in una zona montana già colpita da chiusure di varie attività industriali ed estrattive;

del fatto che presso il Ministero dell'industria si era tenuto un incontro tra i rappresentanti dell'azienda, dei lavoratori e degli enti locali nel mese di febbraio del corrente anno, nel corso del quale si erano valutate le possibilità di un intervento pubblico di sostegno;

dell'impegno dell'azienda, entro sei mesi dall'incontro summenzionato, per un nuovo incontro, necessario ad esaminare proposte di rilancio dell'attività produttiva,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di chiedere una risposta alla società Burgo (gruppo Gemina), così come concordato a suo tempo, sollecitando garanzie per l'occupazione.

(4-04540)

GUERRITORE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Rilevato che il giorno 12 ottobre 1993, come da decreto ministeriale, ha iniziato la propria attività il tribunale di nuova istituzione di Nocera Inferiore;

considerato che, come riportato dalla stampa locale, esso è ancora privo di ogni arredo, di ogni suppellettile e apparecchiatura essenziale ad un corretto funzionamento;

constatato che oltre 30.000 fascicoli processuali sono stati trasferiti o sono in via di trasferimento dal tribunale di Salerno, già territorialmente competente, e che tra l'altro si evidenzia una estrema povertà ed inadeguatezza degli organici sia dei magistrati che del personale degli uffici di segreteria, cancelleria e notificazione;

ritenuto che tali fatti hanno già creato una giustificata ed evidente mortificazione dell'attesa delle popolazioni interessate, dei magistrati e della classe forense, nonostante che l'amministrazione comunale di Nocera Inferiore abbia puntualmente e seriamente assolto tutto quanto di sua competenza onde venissero rispettati i termini previsti per l'entrata in funzione della nuova struttura giudiziaria,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti e concreti provvedimenti, atti ad eliminare i gravi inconvenienti evidenziati, il Ministro in indirizzo intenda adottare per un corretto e funzionale avvio del nuovo tribunale.

(4-04541)

RONZANI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che gli azionisti della *holding* finanziaria Trevitex, che fa capo al gruppo Dalle Carbonare, nel corso dell'assemblea straordinaria del 22 settembre 1993 hanno deliberato la liquidazione volontaria del gruppo;

che in data 31 dicembre 1992 il consiglio di amministrazione del gruppo ha redatto ed approvato una relazione di bilancio nella quale confermava:

a) che la situazione economica e gestionale del gruppo si presentava attiva al punto da consentire l'acquisizione di altre aziende del settore (si veda il Cotonificio di Conegliano srl);

b) che le acquisizioni avevano consentito di «accelerare i programmi di revisione del proprio portafogli», nonché il passaggio dalla produzione del grezzo alla produzione del lavorato,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza:

dei motivi addotti a supporto della richiesta di liquidazione volontaria;

delle ragioni e delle circostanze che hanno impedito all'amministratore delegato, dottor Giuseppe Maranghi, nominato dalle 52 banche creditrici, di pilotare, con la consulenza della Banca internazionale lombarda, la ristrutturazione industriale e finanziaria del gruppo;

dei motivi che hanno indotto le suddette banche alla decisione improvvisa ed imprevista di bloccare tutte le linee di credito;

di quale fosse al momento l'effettivo livello di indebitamento e se fosse già presente all'atto dell'acquisizione di altri stabilimenti produttivi, come da premessa, nonché le condizioni poste al finanziamento e le garanzie offerte dal gruppo.

Considerato inoltre che a seguito d'incontro fra la direzione del gruppo, le banche creditrici e le maestranze su proposta del liquidatore dottor Angelo Casò:

a) è stata disposta la liquidazione concordata del gruppo;

b) le banche creditrici, esposte per oltre 900 miliardi e notoriamente poco disponibili a comportamenti non redditizi, hanno deciso di riaprire parzialmente la linea di credito consentendo la ripresa, sia pure ridotta, dell'attività produttiva in alcune aziende, e fra queste il già menzionato Cotonificio di Conegliano srl,

si chiede di sapere se siano a conoscenza:

delle ragioni che hanno indotto le banche stesse a rivedere la propria posizione e le garanzie che sono state offerte nonché la loro matrice o provenienza;

che vi sia stato accordo fra le parti che implichi impegni successivi e condizionanti in materia di cessione delle aziende e se riguardi, e in quali termini, anche le aziende meno competitive del gruppo;

se il Governo abbia previsto un proprio intervento a sostegno della situazione occupazionale qualora l'operazione di cessione dovesse comportare tempi più lunghi di quelli programmati;

quali misure il Governo intenda adottare per vigilare sulla legittimità delle singole fasi di liquidazione, salvaguardando in particolare i livelli occupazionali.

(4-04542)

LOPEZ, MARCHETTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che da alcuni giorni si protrae l'occupazione di molte sedi scolastiche nella provincia di Massa Carrara (a Carrara sono occupati l'istituto «Zaccagna» per ragionieri e geometri, il liceo classico, la scuola del marmo, l'istituto «Luigi Einaudi», mentre analoga situazione esiste a Massa); in sostanza quasi tutte le scuole medie superiori sono occupate;

che tale situazione è originata dai noti provvedimenti di carattere restrittivo adottati recentemente nel settore scolastico;

che in questa situazione deve essere, purtroppo, evidenziata l'insensibilità del provveditore agli studi di Massa Carrara, il quale non assume alcuna iniziativa per contribuire alla soluzione dei problemi che sono alla base della protesta e sembra animato dalla volontà di aggravare le conseguenze dei provvedimenti nazionalmente assunti anziché dalla esigenza di ricercare, in attesa di una auspicata revisione degli orientamenti e delle decisioni governative, un confronto democraticamente doveroso con gli studenti e con tutti i soggetti interessati per individuare le soluzioni che rendano meno traumatico l'impatto dei provvedimenti assunti nelle singole realtà scolastiche e, stante l'ampiezza della protesta, nell'intera società locale, già fortemente colpita e disgregata a seguito della chiusura delle più importanti fabbriche e, in questo momento, ulteriormente segnata dal precipitare della crisi delle poche strutture produttive rimaste attive,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire per risolvere urgentemente i problemi che hanno determinato la protesta;

b) se il provveditore agli studi di Massa Carrara abbia informato il Ministro o, comunque, il Ministero della situazione esistente nelle scuole della provincia di Massa Carrara;

c) se non ritenga di disporre accertamenti sul comportamento del provveditore agli studi di Massa Carrara e di assumere le decisioni conseguenti.

(4-04543)

GIOVANELLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che l'accumularsi di ritardi nel rimborso dell'IVA a moltissimi operatori economici ha raggiunto livelli molto alti;

che per certi tipi di impresa - data la natura delle prestazioni, degli acquisti e delle vendite - l'essere a credito dell'IVA non costituisce dato eccezionale, bensì costante e fisiologico ed il ritardo degli adempimenti da parte dello Stato diventa elemento di difficoltà strutturale per le imprese stesse e per l'occupazione;

che gli uffici preposti ai rimborsi dispongono in modo insufficiente e diseguale del personale necessario all'espletamento di questo lavoro;

che in particolare l'ufficio IVA di Reggio Emilia ha subito una riduzione di personale a favore di uffici di altre città nonostante abbia una capacità operativa assegnata (2.000 circa) assai inferiore al numero di pratiche di rimborso che maturano annualmente (circa 3.000) ed abbia altresì un numero di addetti (40) molto più basso della media nazionale in rapporto al numero dei dichiaranti (uno ogni 1.183 contro uno ogni 861);

che anche per questo – nonostante l'impegno degli addetti – i ritardi nei rimborsi IVA non possono essere superati, con gravi conseguenti difficoltà per molte aziende di Reggio Emilia,

l'interrogante chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per razionalizzare e riequilibrare l'organico degli uffici preposti sul territorio nazionale;

quali altri atti ritenga di compiere per accelerare i rimborsi IVA;

se intenda predisporre istruzioni e procedure atte ad evitare danni gravi e ingiusti alle imprese fisiologicamente più esposte ad accumulare crediti troppo rilevanti in rapporto alla loro capacità economica e finanziaria.

(4-04544)

BRUTTI, CABRAS. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'ufficio della procura della Repubblica di Palmi sta da tempo conducendo, tra molte difficoltà e nonostante le gravi carenze di personale e di mezzi, una delicata e vasta indagine relativa alle deviazioni della massoneria e ad attività illecite di appartenenti a logge coperte;

che il Consiglio superiore della magistratura si accinge a deliberare sulle domande di applicazione di magistrati a quell'ufficio e sarebbe opportuno che tra gli aspiranti venisse scelto un congruo numero di magistrati di elevata professionalità,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, per garantire che il procedimento riguardante le deviazioni della massoneria si svolga con personale e mezzi adeguati e per favorire il più ampio e qualificato ricorso alle applicazioni, con l'obiettivo di intensificare il lavoro giudiziario e di accertare in tempi ragionevoli ogni responsabilità penale, facendo chiarezza in una materia così delicata e rilevante per la vita democratica quale è quella relativa ai poteri occulti.

(4-04545)

PIZZO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* – Premesso:

che secondo recenti notizie gli organi comunitari avrebbero l'intenzione di operare una modifica alla normativa in materia vitivinicola al fine di consentire l'arricchimento dei vini di un grado e mezzo, rendendo così possibile un indiscriminato ricorso allo «zuccheraggio» in tutti i paesi della Comunità economica europea;

che tale mutamento della normativa avrebbe effetti devastanti sulla viticoltura italiana e su quella siciliana in particolare dal momento che in questa regione il comparto vitivinicolo concorre per il 17 per cento circa alla formazione del prodotto vendibile e necessita di un fabbisogno di manodopera stimato in circa 6 milioni di giornate annue e che tale eventualità metterebbe fine alla tradizionale vocazione vitivinicola dell'isola, con gravissime conseguenze sui livelli occupazionali;

che nella regione siciliana la superficie coltivata a vite ammonta a circa 170.000 ettari - il 19 per cento circa di quella nazionale - e che il 78 per cento è concentrato nelle province di Trapani, Agrigento e Palermo;

che l'immagine che ha caratterizzato il vino, soprattutto nell'area trapanese, rischia di essere compromessa per sempre dalle decisioni della CEE,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative intenda assumere il Governo italiano in sede nazionale e comunitaria:

1) affinché venga eliminato l'uso del saccarosio per l'arricchimento dei vini a bassa gradazione e vengano usati solo suoi derivati, quali il mosto concentrato rettificato ed il mosto concentrato, per risolvere il problema delle eccedenze ed evitare al tempo stesso alla CEE costosi interventi economici di sostegno;

2) affinché le misure relative all'estirpazione dei vigneti siano mirate alla drastica riduzione dei vigneti ad alta resa per ettaro nelle zone non vocate dove sono possibili coltivazioni alternative, favorendo invece le zone dove la vite ha radici storiche e tradizioni millenarie e dove c'è una bassa resa per ettaro;

3) affinché vengano esercitati rigorosi e puntuali controlli, sia per quanto riguarda il rispetto delle gradazioni minime stabilite per le diverse zone sia per quanto riguarda la destinazione della produzione di uva da tavola, che non può essere in nessun caso trasformata in succo d'uva e vino.

(4-04546)

CANNARIATO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che la politica imprenditoriale delle Ferrovie dello Stato spa, sulla base di dati derivanti da una rilevazione effettuata sulle ore di straordinario (in particolare nei periodi festivi ed estivi), è giunta alla singolare conclusione per la quale questi dati testimoniano e giustificano la necessità di adottare una serie di provvedimenti tali da favorire fenomeni come prepensionamenti e mobilità presso altri enti e di programmare l'utilizzo per il prossimo futuro di cassa integrazione e licenziamenti;

che pare all'interrogante che la disponibilità al lavoro straordinario in tali periodi testimoni invece una crescente difficoltà di carattere economico dei dipendenti che al fine di reintegrare le loro buste-paga accettano di prestare la loro opera anche oltre l'orario contrattuale;

che l'utilizzo continuato dello straordinario peraltro comporta il fatto che spesso il personale sia in condizioni di affaticamento e stress e ciò può compromettere il normale livello qualitativo del servizio offerto agli utenti ed anche la stessa sicurezza sia del personale che dell'utenza,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che vada riaffermata l'importanza sociale del servizio ferroviario e non condivida la necessità di un netto miglioramento delle strutture, di un ampliamento della rete ferroviaria in tutti i settori e di una revisione quindi, per quanto di sua competenza, della politica imprenditoriale delle Ferrovie dello Stato spa.

(4-04547)

CANNARIATO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che presso il deposito locomotive di Palermo è entrato in funzione in data 15 gennaio 1991 un impianto centralizzato di climatizzazione;

che tale impianto ha da subito manifestato difficoltà nel funzionamento;

che presso il registro «Ferrotel» di Agrigento centrale risultano presentati - su questo argomento - ben quindici reclami, compresi fra il 23 agosto 1991 e il 7 settembre 1993;

che tale mancato funzionamento dell'impianto è causa di grave disagio, in particolare per quella categoria di personale che lavora regolarmente in ambiente surriscaldato e disagiato (l'interno delle locomotive),

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga di fornire le opportune informazioni sulle cause di questo disservizio, che perdura nonostante gli interventi della ditta preposta alla manutenzione, e in particolare cosa intenda fare affinché il denaro dei contribuenti non venga sprecato in impianti che - pur necessari - sono inadeguati e insufficienti.

(4-04548)

MOLINARI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la Bull Italia, in ristrutturazione da tre anni, continua a dichiarare lavoratori in esubero pur avendo raggiunto nel mese di giugno 1993 l'obiettivo previsto sul *budget* annuo;

che la crisi di questa azienda è soltanto politica e non economica, voluta espressamente dalla casa madre francese;

che questa azienda, avendo perso la sua autonomia operativa, gestisce la ristrutturazione in funzione dei numeri e degli obiettivi da raggiungere;

che dal prossimo gennaio la casa madre ritirerà la produzione di elaboratori costruiti in Italia per spostarla in Francia;

che la Bull Italia, pur denunciando potenti esuberi nello stabilimento di produzione di Caluso (Torino), continua a richiedere lavoro straordinario e sabati lavorativi;

che l'azienda si avvale di consulenti esterni che altro non sono che ex lavoratori andati in prepensionamento;

che il personale nello stabilimento di produzione è numericamente ancora troppo elevato per produrre solamente stampanti e quindi è prevedibile che per il 1994 venga dichiarato ancora personale in esubero;

che la Bull Italia, pur occupando personale tutto italiano con cicli di produzione tecnologicamente avanzati, viene considerata rispetto ad altre aziende elettroniche italiane una realtà minore,

si chiede di sapere, a fronte dei problemi sopra descritti, se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire su questa vicenda, che pone seri interrogativi sul mantenimento dello stabilimento in Italia e della relativa occupazione nella tormentata area canavesana.

(4-04549)

DANIELI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che con decreto ministeriale 17 aprile 1987 si è proceduto all'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori di fallimento ed alla determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

che con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, si è altresì provveduto all'adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale;

che alla regolamentazione minuziosa e dettagliata dei compensi alle predette categorie di ausiliari della giustizia non fa riscontro alcuna regolamentazione legislativa dei conferimenti dei singoli incarichi da parte del magistrato al cui potere discrezionale è rimessa la scelta della persona dell'ausiliare;

che le nomine dei curatori fallimentari, dei periti, dei consulenti tecnici, eccetera, nell'ambito dei singoli uffici giudiziari, essendo totalmente rimesse al potere discrezionale del giudice, finiscono per ricadere sempre sulle stesse persone facendo sorgere in tal modo sospetti di favoritismo;

che di tali sospetti, d'altra parte, si sono recentemente resi portatori anche alcuni magistrati del tribunale di Milano;

che il recente episodio che vede pesantemente coinvolto in prima persona il presidente della sezione civile del tribunale di Milano, dottor Curtò, appare sintomatico di una situazione che necessita di più rigorosa attenzione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente predisporre un disegno di legge per regolare la materia mediante la previsione di un apposito meccanismo di rotazione degli incarichi che garantisca l'accesso ai conferimenti delle nomine ad ausiliario del giudice ad un ampio ventaglio di professionisti, così come già previsto, del resto, nel campo dei difensori di ufficio, dagli articoli 97 del codice di procedura penale e 29 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.

(4-04550)

SCEVAROLLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che il giorno 6 ottobre 1993, alle ore diciotto circa, il territorio dei comuni di Villa Poma e Schivenoglia (Mantova) è stato gravemente colpito da una tromba d'aria di inusitata violenza;

che la tromba d'aria ha interessato pesantemente anche altri comuni limitrofi del mantovano;

che tale calamità naturale si è abbattuta violentemente su abitazioni, impianti, strutture produttive e fondi rustici, provocando ingenti danni, ancora in via di accertamento,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative ed interventi urgenti si intenda adottare per promuovere compiuti accertamenti per risarcire, in modo adeguato, i cittadini colpiti dal rovinoso evento.

(4-04551)

ROCCHI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che con decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992, che recepisce la norma CEE n. 28/92, è stata regolamentata l'attività degli informatori scientifici del farmaco (farmacologi);

che in detto decreto, per la necessità di garantire una corretta informazione sui farmaci, si impone alle aziende di far dipendere gli informatori scientifici da un ufficio di informazione scientifica appositamente costituito in sostituzione dei reparti *marketing* da cui a tutt'oggi gli informatori dipendono;

che la data di scadenza entro la quale si imponeva l'obbligo di istituzione del servizio di informazione scientifica era il 1° luglio 1993;

che a tutt'oggi non risulta che alcuna azienda farmaceutica abbia trasformato il proprio organigramma nel senso previsto dalla legge;

che la retribuzione dei farmacologi è determinata da un contributo statale sul prezzo del farmaco, appositamente stabilito per la quota spettante all'informazione, oltre che dal fatto che buona parte dei farmaci sui quali incombe l'obbligo della corretta informazione sono rimborsati dal Servizio sanitario nazionale;

che sono recentemente emersi elementi a carico di funzionari del Ministero della sanità che giustificano la più viva apprensione circa le modalità di valutazione, finora in uso, della efficacia dei farmaci e che è evidente la correlazione fra farmaci poco efficaci e grande diffusione, fatturato e informazione scorretta e fuorviante, a tutto danno della salute dei cittadini e dell'economia del paese;

che risulta essere stato soppresso un comitato appositamente previsto dalla legge n. 833 del 23 dicembre 1978, articolo 29, per regolamentare la formazione, l'aggiornamento e l'attività degli informatori scientifici, comitato che aveva appena iniziato a lavorare, ma che evidentemente urtava contro gli interessi economici e commerciali delle aziende farmaceutiche,

l'interrogante chiede di sapere cosa intenda fare il Ministro in indirizzo sulle richieste in merito, tenendo conto che dette decisioni riguardano la vita e l'attività professionale di circa 23.000 farmacologi operanti sul territorio nazionale, dotati per lo più di un titolo di studio superiore (laurea in materie scientifiche), titoli costati alla collettività nazionale cifre non irrisorie, visti i costi che vengono sostenuti per le università e che tutto questo bagaglio culturale finisce per andare sprecato, o male utilizzato, mentre potrebbe, se ben indirizzato, come peraltro previsto dalla legge, contribuire notevolmente all'innalzamento del livello culturale di tutto il settore sanitario, dato che, attualmente, la modalità di esplicazione della propaganda sui farmaci (media delle visite imposte agli informatori, attenzione prestata dai medici, contenuti «reali» del messaggio informativo elaborato dai settori *marketing*, pubblicità delle aziende farmaceutiche e investimenti pubblicitari) contribuisce per lo più al suo abbassamento, quando, troppo spesso, non è fonte di corruzione (per il cosiddetto «comparaggio») sempre molto fiorente ove viene a mancare il controllo della legge.

(4-04552)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00851, della senatrice Bucciarelli, sulle condizioni di degrado e abbandono dell'immobile denominato Rocca Strozzi nel comune di Campi Bisenzio (Firenze);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00852, dei senatori De Rosa ed altri, sui criteri e sulle modalità di erogazione da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali di contributi ad istituti culturali;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00854, del senatore Garraffa, sull'attività della Publicitas, concessionaria di pubblicità controllata dalla società SIPRA.